



COMUNE DI MONTEMURLO
Provincia di Prato

***Regolamento per le attività di
acconciatore, estetista,
tatuaggio e piercing***

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 006 del 10 marzo 2014

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1) Ambito di applicazione

ART. 2) Definizioni

ART. 3) Principi generali

TITOLO II - ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

ART. 4) Requisiti

ART. 5) Forme e modalità di esercizio dell'attività di acconciatore

TITOLO III - ATTIVITA' DI ESTETISTA, PIERCING E TATUAGGI

ART. 6) Requisiti

ART. 7) Forme e modalità di esercizio dell'attività di estetista, di tatuaggi e piercing

ART. 8) Attività di tatuaggio e piercing

TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 9) Titolo abilitativo per l'esercizio delle attività di acconciatore, di estetista, tatuaggi e piercing

ART. 10) Contenuto della segnalazione certificata inizio attività (SCIA)

ART. 11) Subingresso, cessazione, e variazioni delle attività di acconciatore ed estetista, tatuaggio e piercing

ART. 12) Sospensione volontaria delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing, mancata riattivazione dell'esercizio e sua decadenza

ART. 13) Affidamento di reparto

ART. 14) Requisiti igienico-sanitari

ART. 15) Esercizio congiunto in uno stesso locale delle attività disciplinate dal presente regolamento

ART. 16) Poltrona – cabina in affitto

ART. 17) Strutture ricettive e palestre

ART. 18) Norme di corretta prassi igienica

ART. 19) Orari tariffe e pubblicità

TITOLO V - SANZIONI E MISURE D'INTERDIZIONE

ART. 20 Vigilanza e controllo

ART. 21) Sanzioni amministrative ed accessorie

ART. 22) Misure d'interdizione all'esercizio delle attività

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23) Norme Transitorie e finali

ART. 24) Entrata in vigore

ART. 25) Abrogazioni

ALLEGATI

ALLEGATO A : Requisiti strutturali igienico sanitari dell'attività di Acconciatore e disposizioni sulla conduzione igienica.

ALLEGATO B: Requisiti minimi strutturali ed igienico sanitari dei locali per attività di Estetica

ALLEGATO C: Requisiti igienico-sanitari, gestionali e norme di corretta prassi igienica per l'attività di Estetica

ALLEGATO D: Requisiti minimi strutturali ed igienico sanitari dei locali per attività di Tatuaggio e Piercing

ALLEGATO E: Requisiti igienico-sanitari, gestionali e norme di corretta prassi igienica per l'attività di Tatuaggi e Piercing

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1) Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio in forma imprenditoriale delle attività professionali di:

a) acconciatore, intendendosi per tale le attività di barbiere e/o parrucchiere, ai sensi della legge 17 agosto 2005 n.174 e della Legge Regione Toscana 3 giugno 2013 n. 29;

b) estetista ed attività assimilate ai sensi della Legge Regione Toscana 31 maggio 2004 n. 28, e suo regolamento di attuazione D.P.G.R. n. 47/R del 2 ottobre 2007 e smi.;

c) tatuaggi e piercing così come definiti dalla Legge Regione Toscana 31 maggio 2004 n. 28, e suo regolamento di attuazione D.P.G.R. n. 47/R del 2 ottobre 2007 e smi.

2. Formano parte integrante del presente regolamento i seguenti allegati:

A) Requisiti strutturali ed igienico-sanitari dell'attività di acconciatore e disposizioni sulla conduzione igienica;

B) Requisiti minimi strutturali ed igienico-sanitari dei locali per attività di estetica;

C) Requisiti igienico-sanitari, gestionali e norme di corretta prassi igienica per l'attività di estetica;

D) Requisiti minimi strutturali ed igienico-sanitari dei locali per attività di tatuaggio e piercing;

E) Requisiti igienico-sanitari, gestionali e norme di corretta prassi igienica per l'attività di tatuaggi e piercing;

3. Sono fatte salve le norme igienico-sanitarie, di sicurezza e prevenzioni incendi per i locali, gli addetti e per gli utenti, nonché le norme urbanistico-edilizie e di tutela dell'inquinamento acustico e ambientale prescritte da diverse disposizioni normative, anche ove non espressamente richiamate dal presente regolamento.

4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche a qualunque soggetto eserciti l'attività di acconciatore e/o estetista nel territorio del Comune di Montemurlo, anche a titolo gratuito, in luoghi pubblici o privati, ivi compresi enti, associazioni, circoli privati, strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, palestre, case di cura, ricoveri e centri di accoglienza per anziani e disabili, caserme.

5. E' comunque vietato l'esercizio delle suddette attività in forma ambulante sia itinerante che su posteggio.

6. L'attività di acconciatore e di estetista può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente o presso la sede designata dal cliente nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e dai regolamenti regionali e dal presente regolamento.

Art. 2) Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, salva diversa indicazione, si intende per:

a) **attività di acconciatore**: quell'attività che comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare;

Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati alla lettera a), possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico consistenti in

limatura e laccatura di unghie escluse quelle attività di onicotecnica come definite dalla normativa regionale e di cui all'articolo 4, comma 3, del presente regolamento;

- Le imprese di acconciatura possono vendere o comunque cedere alla clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati. In tal caso, ai sensi dell'articolo 2 comma 5 della L. n. 174/2005, non si applicano le disposizioni contenute nella Legge Regione Toscana 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita alla stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);
- Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui alla lettera a) le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa, purché in possesso dell'abilitazione prevista dall'articolo 4. A tal fine, le imprese sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.
- L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. E' in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.

b) **attività di estetista:** quell'attività che comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerne e proteggerne l'aspetto estetico e di migliorarlo attraverso l'eliminazione e/o attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta sia mediante tecniche manuali sia mediante l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990 n. 1, così come da ultimo modificato dal Decreto Ministeriale 110/2011 e secondo le specifiche recanti le caratteristiche tecnico-dinamiche, i meccanismi di regolazione, le modalità di esercizio e di applicazione, le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici previste nelle schede tecnico-informative dell'allegato 2 al Decreto Ministeriale n. 110/2011 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11 ottobre 1986 n. 713;

In particolare l'attività di estetista è da intendersi comprensiva delle seguenti mansioni e/o servizi di:

- centro di abbronzatura o "solarium", quella inerente l'effettuazione di trattamenti mediante l'uso di lampade abbronzanti UV-A;
- attività tutte le tipologie di massaggi effettuati sul corpo umano, aventi le predette finalità, compresi quelli rilassanti, antistress e orientali con utilizzo di tecniche manuali, con esclusione delle tipologie di massaggi riconducibili ad attività sanitarie, sportive o fisioterapiche;
- attività di "disegno epidermico o trucco semipermanente", ovvero quelle inerenti i trattamenti duraturi, ma non permanenti eseguiti a livello epidermico sul viso o su altre parti del corpo, al fine di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti;
- attività di sauna e di bagno di vapore;
- attività di onicotecnica, così come ad oggi definita dal D.P.G.R. n. 47/R del 2007 "preparazione dell'unghia e della pelle che la contorna con apposizione o realizzazione, mediante resine, gel o altre sostanze, di unghie finte" i cui operatori devono possedere i requisiti formativi degli estetisti;
- le attività di massaggi nella misura in cui le relative attività integrino fattispecie di attività di estetica nel rispetto di quanto disposto dalla Legge Regione Toscana n. 28/2004.

c) **piercing:** la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni di diversa forma o fattura;

d) **tatuaggio**: la colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni;

e) **requisiti professionali**: i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'esercizio delle suddette attività;

f) **requisiti strutturali**: i requisiti dei locali nei quali viene svolta una delle attività disciplinate dal presente regolamento;

g) **per «procedimento» mediante segnalazione certificata di inizio attività**: il procedimento di cui all' art 9 del presente regolamento.

2. Non rientrano nell'attività di estetista, e pertanto sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento:

- i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico – curativo – sanitario, anche se rivolti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda e di costume, come ad esempio le attività di terapeuta della riabilitazione, disciplinate fra le professioni sanitarie svolte da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;

- l'attività di podologo esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali.

3. Alle imprese esercenti le attività di cui al presente regolamento, che vendono o forniscono alla propria clientela prodotti strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità del trattamento in corso, non si applicano le disposizioni relative all'esercizio del commercio al dettaglio in sede fissa.

Art. 3) Principi generali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme contenute in particolare:

a) nella Legge 14.02.1963 n. 131 «Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini» e successive modifiche ed integrazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 174 «Disciplina dell'attività di acconciatore e nella Legge Regione Toscana 03.06.2013, n. 29 "Norme in materia di attività di acconciatore";

b) nella Legge 04/01/1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista", nella Legge Regionale 31.05.2004, n. 28 "Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing" e nel D.P.G.R. 2.10.2007, n. 47/R "Regolamento di attuazione della legge regionale n. 28/2004 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing);

c) nella Legge 8.08.1985 n. 443 «Legge quadro per l'artigianato» e successive modifiche ed integrazioni;

d) nel D.P.R. 447/1998 e 440/2000, relativamente alle competenze ed ai procedimenti in materia di sportello unico per le attività produttive;

e) nel D.L. 31.01.2007 n. 7 «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita delle nuove imprese», convertito con modificazioni nella legge n. 40 del 2 aprile 2007;

TITOLO II ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

Art. 4) Requisiti

1. Per potere esercitare l'attività di acconciatore occorre il possesso dei seguenti requisiti:

a) requisiti morali con particolare riferimento al D.lgs 159/2011 "Codice delle Leggi antimafia";

- b) requisiti professionali di cui all'art. 3, comi 1, 2, 3 e 4, della legge 174/2005 e all'art.2 della Legge Regione Toscana n. 29 del 3/6/2013;
- c) la disponibilità di un locale che sia conforme alla normative vigenti in materia igienico-sanitaria, edilizia e con destinazione d'uso artigianale o commerciale, dotato di idonea certificazione di agibilità. Nel caso di nuova attività da inserirsi in un locale artigianale di superficie totale superiore a mq. 100, dovranno essere reperiti idonei spazi di parcheggio equiparati agli esercizio di vicinato (Vedi Norme tecniche di attuazione del Regolamento urbanistico Art. 13);
- d) avere presentato la segnalazione certificata di inizio attività – SCIA (per l'esercizio di nuove attività di cui al successivo art. 9) – DIA oppure altro titolo abilitativo per le attività esistenti.

Art. 5) Forme e modalità di esercizio dell'attività di acconciatore

1. L'attività di acconciatore può essere svolta in forma di impresa individuale (anche costituita in forma di impresa familiare) o di società.
2. Ad una stessa impresa, è consentito svolgere la propria attività di acconciatore in più sedi, previa presentazione di più SCIA secondo le modalità stabilite dall'art. 9.
3. Per ogni sede dell'impresa legittimata ad esercitare l'attività sulla base del presente regolamento deve essere designato, nella persona del Titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa stessa, almeno un Responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente.
4. Nel caso di un'impresa artigiana individuale esercitata in una sola sede, il responsabile tecnico deve essere designato nella persona del titolare, oppure, in caso di società, in uno o più soci partecipati al lavoro. In presenza di impresa artigiana esercitata in più sedi, per ogni sede deve essere designato un Responsabile Tecnico.
5. Il Responsabile Tecnico deve essere sempre presente nell'esercizio durante lo svolgimento dell'attività.
6. In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare dell'esercizio deve designare un sostituto, munito di idonea abilitazione professionale, il quale è soggetto all'obbligo di cui al comma 5.
7. La variazione del responsabile tecnico è soggetta a comunicazione al SUAP competente.
8. Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi relativi all'attività di acconciatore le imprese esercenti tale attività possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa, purché in possesso dell'abilitazione professionale prevista dall'art. 3 della L. n.174/2005. A tal fine le suddette imprese sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.
9. L'attività professionale di acconciatore può essere esercitata dai cittadini di altri stati membri dell'unione europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro dell'ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.
10. Le imprese titolate all'esercizio dell'attività di acconciatore in sede fissa possono esercitare l'attività anche presso la sede designata dal cliente in caso di sua malattia o altro impedimento fisico oppure, nel caso in cui il cliente sia impegnato in attività sportive, in manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo o in occasione di cerimonia o di particolari eventi fieristici o promozionali.

11. E' fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con i relativi soggetti pubblici.

12. L'attività di acconciatore può essere esercitata anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali utilizzati rispondano ai requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di urbanistica, edilizia, sanità e sicurezza e siano dotati di ingressi e servizi igienici autonomi e in regola con quanto previsto dal presente regolamento.

13. L'attività di acconciatore può essere svolta anche congiuntamente all'attività di estetista e/o di tatuaggio e piercing in uno stesso esercizio (da un'impresa o da due imprese diverse) a condizione che ciascuna attività sia distintamente abilitata a norma del presente regolamento. Le attività suddette possono essere oggetto di separati atti di disposizione.

TITOLO III ATTIVITA' DI ESTETISTA, PIERCING E TATUAGGI

Art. 6) Requisiti

1. Per potere esercitare l'attività di estetista, tatuaggi e piercing occorre il possesso dei seguenti requisiti:

- a) requisiti morali, con particolare riferimento al D. lgs 159/2011 "Codice delle Leggi Antimafia";
- b) requisiti professionali Legge n. 1 del 4/1/1990, Legge Regione Toscana n. 28 del 31/5/2004 e D.P.G.R. n. 47/R del 2/10/2007;
- c) la disponibilità di un locale che sia conforme alla normative vigenti in materia igienico-sanitaria, edilizia e con destinazione d'uso artigianale o commerciale, dotato di idonea certificazione di agibilità. Nel caso di nuova attività da inserirsi in un locale artigianale di superficie totale superiore a mq. 100, dovranno essere reperiti idonei spazi di parcheggio equiparati agli esercizio di vicinato (Vedi Norme tecniche di attuazione del Regolamento urbanistico Art. 13);
- d) avere presentato la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) (per l'esercizio di nuove attività di cui al successivo art. 9) – DIA oppure altro titolo abilitativo per le attività esistenti.

Art. 7) Forme e modalità di esercizio dell'attività di estetica, di tatuaggio e piercing.

1. L'attività di estetista, di tatuaggio e piercing può essere svolta in forma di impresa individuale o di società. Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività devono essere in possesso della qualifica professionale richiesta dalla legge.

2. Nelle imprese diverse da quelle artigiane, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività devono essere comunque in possesso della qualifica professionale richiesta dalla legge.

3. Ad una stessa impresa, è consentito svolgere la propria attività in più sedi, previa presentazione di più SCIA secondo le modalità stabilite dall'art. 9. Per ogni sede dell'impresa, legittimata ad esercitare l'attività sulla base del presente regolamento, i soci e/o i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività devono, comunque, essere in possesso della qualifica professionale richiesta dalla legge.

4. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un Responsabile Tecnico in possesso della qualificazione professionale.

5. Il Responsabile Tecnico deve essere sempre presente nell'esercizio durante lo svolgimento dell'attività. Il Responsabile Tecnico è iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA) della Camera di Commercio contestualmente alla trasmissione della SCIA.

6. L'attività di estetista può essere svolta anche congiuntamente all'attività di acconciatore in uno stesso esercizio (da un'impresa o da due imprese diverse) a condizione che ciascuna attività sia distintamente abilitata a norma del presente regolamento. Le attività suddette possono essere oggetto di separati atti di disposizione.

7. L'attività di estetista, tatuaggio e piercing può essere esercitata anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali utilizzati rispondano ai requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di urbanistica, edilizia, sanità e sicurezza e siano dotati di ingressi e servizi igienici autonomi e in regola con quanto previsto dal presente regolamento.

8. Si considerano assimilate alle attività di estetista e sono, quindi, soggette alle disposizioni del presente regolamento:

- Le attività di sauna, idromassaggio, lampade UVA ancorché svolte con apparecchiature automatiche senza l'intervento diretto di personale.

9. L'attività di estetica, limitatamente a semplici prestazioni di manicure, pedicure e di trucco, può essere esercitata, solo occasionalmente, a domicilio del cliente, a favore di persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione e per particolari straordinarie occasioni, dai titolari, soci, dipendenti o collaboratori di imprese abilitate a operare in sede fissa e in possesso del requisito professionale.

Art. 8) Attività di tatuaggio e piercing.

1. Le attività di tatuaggio o piercing possono essere svolte anche presso gli esercizi dove si svolgono attività di estetista, purché in locali idonei da un punto di vista igienico-sanitario, urbanistico - edilizio e fermo restando l'obbligo dello specifico titolo abilitativo.

2. E' vietato eseguire tatuaggi o piercing, ad eccezione del piercing auricolare ai minori di anni diciotto, senza il consenso informato dei genitori o del Tutore.

3. E' sempre vietato eseguire tatuaggi o piercing ai minori di anni quattordici, ad eccezione del piercing al padiglione auricolare per il quale è comunque necessario il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate nell'art. 79 e seguenti del DPGR n. 47/R/2007;

4. E' altresì vietato eseguire tatuaggi e piercing in sede anatomiche del corpo umano nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti ai sensi dell'art. 5 del c.c. o in parti dove la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa.

5. L'effettuazione della sola attività di piercing del padiglione auricolare non richiede il possesso dei requisiti formativi previsti per l'attività di piercing. Resta fermo l'obbligo di osservanza dei requisiti strutturali dei luoghi in cui è effettuata l'attività e il rispetto delle regole che assicurano la sterilità del procedimento.

6. L'attività di piercing del padiglione auricolare è soggetta a comunicazione all'Az. USL 4 di Prato, trenta giorni prima dell'avvio dell'attività;

7. Un soggetto con la qualifica di tatuatore (o piercer) titolare di un proprio esercizio, può ospitare presso la propria sede un altro soggetto tatuatore e/o piercer che operi nella struttura, a condizione che il soggetto ospitato sia in possesso della relativa qualifica. Pertanto, il titolare dell'esercizio che ha la qualifica di tatuatore, quando ospita un soggetto che svolge attività di

piercer, non è obbligato ad avere anche la qualifica di piercer se non è operatore in quella specifica veste (analogamente, nel caso di piercer titolare e tatuatore ospite).

8. Resta comunque fermo che la sede dell'attività deve essere in possesso dei requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti dalla normativa di riferimento e dal presente regolamento per la relativa attività e tale fattispecie deve essere comunque formalizzata utilizzando lo specifico modello predisposto dal servizio SUAP.

TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 9) Titolo abilitativo per l'esercizio delle attività di acconciatore, di estetista, tatuaggi e piercing.

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento o comunque le modifiche dei locali per l'attività di acconciatore, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) da presentare al SUAP in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 comma 2 della Legge 174/2005 e smi. e dall'art. 3 della Legge Regione Toscana n. 29 del 3/6/2013;

2. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento, o comunque le modifiche dei locali, per l'attività di estetista tatuaggio e piercing, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) e possono essere esercitate dalla data di presentazione della denuncia stessa, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 della Legge n. 1/1990 e dall'art. 7 della Legge Regionale 28/2004 e smi;

3. Qualora la segnalazione di cui al comma 1 non sia completa il responsabile del procedimento richiede i documenti integrativi entro 15 giorni dalla sua protocollazione; fino alla presentazione dei documenti richiesti, il procedimento rimane sospeso in attesa della necessaria integrazione.

4. Nella richiesta dei documenti integrativi, viene fissato un termine congruo entro il quale devono essere prodotte le integrazioni, pena archiviazione della pratica. Detto termine non può essere inferiore a 10 giorni; l'interessato può concordare con l'ufficio una proroga dei termini assegnati per oggettivi gravi motivi.

5. Entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), il Servizio Attività Economiche del Comune di Montemurlo si riserva di controllare il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività di acconciatore e di estetista e di adottare i necessari provvedimenti inibitori dell'attività in caso di accertata assenza dei requisiti medesimi, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente dette attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dal Comune di Montemurlo, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.

6. E' fatto salvo comunque il potere dell'amministrazione comunale di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21 *quinquies* e 21 *nonies* della Legge 241/90.

Art. 10) Contenuto della SCIA.

1. La segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 9 del presente regolamento deve contenere:

- a) dati anagrafici del denunciante;
- b) dati dell'impresa;
- c) ubicazione dei locali nei quali si svolge l'attività e dichiarazione di disponibilità degli stessi;
- d) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti professionali e morali da parte del titolare dell'impresa. Per l'attività di estetica tatuaggio e piercing in caso di società i requisiti professionali

devono essere autocertificati da parte di tutti i soci e dipendenti che esercitano professionalmente l'attività medesima.

e) dichiarazione di sussistenza dei requisiti igienico sanitari e strutturali di cui ai relativi allegati al presente regolamento resa da un tecnico abilitato;

f) dichiarazione attestante la conformità macchinari a quelli elencati negli allegati A), B) e C) del regolamento regionale approvato con D.P.G.R. n.47/R del 2.10.2007, modificato con D.P.G.R. 6 agosto 2008 n. 44/R.

2. Alla segnalazione devono essere allegati i seguenti documenti:

a) planimetria in scala 1/100 dei locali timbrata e firmata da un tecnico abilitato riportante:

- disposizione dei locali e loro utilizzo;
- superficie totale dell'esercizio e di ogni singolo locale;
- rapporto aero-illuminante;
- smaltimento acque reflue;

b) relazione tecnica con descrizione delle attività che si intendono svolgere;

c) certificazione di conformità degli impianti elettrici secondo le norme C.E.I.;

3. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) deve essere presentata sull'apposita modulistica prevista dal SUAP.

Art.11) Subingresso, cessazione e variazioni delle attività di acconciatore ed estetista, tatuaggio e piercing.

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo della stessa dell'attività di acconciatore e/o estetista, per atto tra vivi o per causa di morte, e la cessazione dell'attività sono soggetti alla sola comunicazione al Comune.

2. Il titolare dell'attività che intenda cessarla, nei locali di sua pertinenza, senza far luogo a trasferimento ad altri o in altra sede, è tenuto, entro 60 gg. dalla cessazione, a darne comunicazione scritta al comune.

3. La comunicazione di subingresso, da presentarsi prima dell'inizio dell'attività deve essere effettuata:

a) entro 60 giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda in caso di subentro *inter vivos*;

b) entro un anno dalla morte del titolare, in caso di subentro *mortis causa*.

4. Il subentrante deve dichiarare di essere in possesso dei requisiti morali e professionali necessari per l'esercizio dell'attività e che i locali:

- non hanno subito modifiche, nel caso di attività di acconciatore;
- sono già conformi alle vigenti normative, nel caso di attività di estetica, tatuaggio e piercing;
- se non conformi si adegueranno ai requisiti previsti dalla normativa vigente entro il termine previsto dall'art. 104 D.P.G.R n. 47/R;

5. In caso di subingresso per causa di morte, la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'art. 1105 del c.c., un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società.

6. In caso di subingresso *mortis causa* nelle imprese artigiane l'erede o gli eredi, previa istanza scritta presentata all'ufficio competente dell'amministrazione comunale entro un anno dalla data della morte del titolare, potranno continuare ad esercitare l'attività ai sensi dell'art. 5 della legge 443 del 8.08.1985. L'attività dovrà essere, comunque, svolta da un Responsabile tecnico in possesso della necessaria qualificazione/abilitazione professionale.

7. In caso di decesso, invalidità permanente, inabilitazione o interdizione del titolare dell'attività, gli eredi possono continuare a titolo provvisorio l'attività per il periodo necessario a conseguire l'abilitazione professionale di acconciatore, a condizione che durante tale periodo l'attività sia svolta da persone in possesso dell'abilitazione professionale.

8. La comunicazione di subingresso deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal SUAP Comune di Montemurlo.

9. Le variazioni del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale di un'attività di acconciatore e/o estetista sono soggetti alla semplice comunicazione al Comune da effettuare entro 60 giorni.

Art. 12) Sospensione volontaria delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing, mancata riattivazione dell'esercizio e sua decadenza

1. E' fatto obbligo all'esercente di comunicare al SUAP la sospensione delle attività disciplinate dal presente regolamento per periodi superiori ai 30 giorni consecutivi.

2. La sospensione può avere durata massima di 180 giorni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 della L.R.29/2013 per l'attività di acconciatore, al termine dei quali l'interessato può riprendere regolarmente l'attività o comunicare la cessazione definitiva.

3. Il Comune su motivata richiesta del titolare, può autorizzare la proroga di ulteriori 180 giorni di sospensione per comprovata necessità, a seguito di motivata istanza da presentarsi prima della scadenza del termine.

3. In caso di mancata riattivazione dell'esercizio entro il termine ultimo, con provvedimento dirigenziale, viene disposta la chiusura definitiva dell'esercizio medesimo.

Art. 13) Affidamento di reparto

1. I titolari di imprese individuali o Società di un'attività di acconciatore e/o di estetista e/o di tatuaggio e piercing strutturata per reparti, ne può affidare uno o più perché li gestisca in proprio, ad uno o più soggetti, purché siano in possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

2. Il titolare deve darne comunicazione al Comune, a mezzo PEC, con firma digitale, entro 60 giorni dalla stipula del contratto di gestione e comunque prima dell'inizio della gestione stessa. Nella comunicazione devono essere indicati gli estremi del contratto di gestione, stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

3. Il titolare, qualora non abbia provveduto alla comunicazione di cui al comma 2, risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore.

4. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato e non avere un accesso autonomo.

Art. 14) Requisiti igienico-sanitari

I locali nei quali si svolgono le attività in oggetto devono essere conformi ai requisiti igienico sanitari contenuti negli allegati al presente regolamento ed alle norme vigenti.

Art. 15) Esercizio congiunto in uno stesso locale delle attività disciplinate dal presente regolamento

1. Fermo restando i requisiti strutturali, funzionali ed igienico sanitari dei locali adibiti alle singole attività di acconciatore (come previsti dal presente regolamento)/tatuaggio, piercing ed estetica (come previsti dallo specifico regolamento regionale DPGR 2 ottobre 2007 n. 47/R e smi e dal presente regolamento), si ammette che, negli esercizi in cui vengono svolte contemporaneamente tali attività (anche se afferenti a titolari diversi), possono essere utilizzate in comune le strutture destinate a servizi igienici, spogliatoio, ripostiglio e ricezione-attesa, purché risultino, per numero e superficie impegnata, adeguate alle reali necessità delle attività congiunte e ai parametri previsti dalla normativa regionale.

Art. 16) Poltrona-cabina in affitto

1. Per tutte le attività disciplinate dal presente regolamento, per l'esercizio della poltrona-cabina in affitto:

- è necessario il rispetto dei requisiti professionali, tecnico-strutturali ed igienico-sanitari richiesti per l'esercizio della singola attività;
- è necessario un apposito contratto tra le parti esercenti le due attività che, tra l'altro, individui nel dettaglio le rispettive aree fisiche di lavoro, le responsabilità, anche legate agli strumenti di lavoro utilizzati, ai locali, agli impianti ed all'applicazione in generale della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro.

2. Le due attività dovranno aprire autonoma posizione presso la competente C.C.I.A.A. ed il rapporto contrattuale che lega le due attività atterrà alla sfera privatistica.

3. Occorrerà presentare:

- SCIA di cui all'art. 9, corredata da apposita nota di accompagnamento in cui il richiedente (ossia colui che vuole esercitare mediante la forma di poltrona-cabina in affitto presso i locali già autorizzati) specifichi la fattispecie oggetto di SCIA amministrativa e alleghi:
- dettagliata planimetria in scala idonea (preferibilmente 1:100) con individuazione della postazione e parte del locale interessata dalla specifica attività, a firma congiunta dei due operatori;
- contratto a firma congiunta dal quale sia agevole distinguere le diverse attività da svolgersi autonomamente nel medesimo locale, le relative responsabilità, nonché le attrezzature e le concrete modalità di uso delle medesime.

Art. 17) Strutture ricettive e palestre

1. Le attività di estetica, acconciatore, di tatuaggio e piercing svolte in strutture alberghiere e palestre sono soggette ai requisiti strutturali, gestionali ed igienico-sanitari stabiliti dal presente regolamento e dalla normativa regionale di riferimento. Per i titolari delle strutture, se non operatori, non è richiesto il possesso del requisito professionale, che invece dovrà essere posseduto da chi esercita le attività di acconciatore, estetica, tatuaggio e piercing. Resta inteso che il titolare dell'attività di acconciatore, estetica, tatuaggio e piercing dovrà presentare la relativa SCIA amministrativa di cui all'articolo 9 del presente regolamento. I titolari di palestre ed i relativi addetti, se in possesso di diploma di laurea in scienze motorie, possono esercitare come operatori saune e solarium presenti nelle relative strutture.
2. Nel caso di saune e/o bagno turco in attività ricettive, quando gli apparecchi per le relative prestazioni fanno parte della dotazione di una camera, sono assimilabili a quelle fruite in un domicilio privato e quindi non necessitano della presenza obbligatoria, in camera, di un'estetista per il loro uso. Restano fermi, in questo caso, tutti i requisiti di sicurezza, nonché le opportune avvertenze per i clienti che, del tutto volontariamente, possono comunque desiderare la presenza di un operatore qualificato. Nel caso in cui tali prestazioni (saune e/o bagno turco) siano offerte in locali della struttura alberghiera che siano di libero accesso per la clientela, devono essere rispettati i requisiti strutturali - igienico sanitari previsti dalle normative regionali e dal presente regolamento, è altresì necessaria la presenza di un addetto in possesso di qualifica, anche se il relativo costo è incluso nei costi ordinari della prestazione alberghiera.

Art. 18) Norme di corretta prassi igienica

1. Coloro che esercitano le attività disciplinate dal presente regolamento sono obbligati ad osservare le norme contenute negli allegati al presente regolamento ed alle norme in vigore.

Art. 19) Orari, tariffe e pubblicità

1. La disciplina per la determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di cui al presente regolamento sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto delle disposizioni fissate con ordinanza sindacale N. 217 del 20/11/2012.
2. Nell'esercizio devono essere esposti in modo ben visibile:
 - a) l'orario di apertura e chiusura;
 - b) le tariffe delle prestazioni praticate.
3. Gli esercenti le attività di cui al presente regolamento hanno l'obbligo di esibire agli organi di vigilanza presso i locali sede dell'attività la DIA, SCIA o altro titolo abilitativo alle attività medesime.

TITOLO V SANZIONI E MISURE D'INTERDIZIONE

Art. 20) Vigilanza e controllo.

1. L'attività di vigilanza in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio dell'attività di acconciatore è esercitata dalla Polizia Municipale, fatte salve le competenze della Azienda sanitaria locale in materia igienico-sanitaria e di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
2. Gli agenti di Polizia Municipale e gli altri soggetti autorizzati, ai fini del controllo delle attività di acconciatore, estetista, piercing e tatuaggio, possono accedere in tutti i locali pubblici e privati in cui vengono svolte, compresi quelli presso il domicilio dell'esercente.
3. L'accertamento delle violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento e l'applicazione delle relative sanzioni sono disciplinate dalla legge 689 n. del 24 novembre 1981 e successive modifiche ed integrazioni e dalla normativa regionale in materia (L.R. n. 81/2000).
4. L'accertamento o la verifica dei requisiti igienico-sanitari, strutturali dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività nonché di sicurezza nei luoghi di lavoro è effettuato dalla Azienda Sanitaria Locale.

Art. 21) Sanzioni amministrative ed accessorie

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano, ove il fatto non costituisca reato, le seguenti sanzioni:

- per l'attività di acconciatore:

- a) esercizio dell'attività senza il possesso dell'abilitazione professionale: sanzione amministrativa da euro 2.500,00 a euro 5.000,00 con chiusura immediata dell'esercizio e conseguente atto di cessazione dell'attività;
- b) esercizio dell'attività senza la presentazione della SCIA: sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 3.000,00 ed alla sospensione con divieto di prosecuzione dell'attività;
- c) esercizio dell'attività senza la designazione del responsabile tecnico: sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 4.000,00;
- d) esercizio dell'attività in assenza del responsabile tecnico: sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00;
- e) esercizio dell'attività in forma ambulante o di posteggio: sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00;
- f) mancata esposizione di copia della SCIA nel locale destinato all'attività: sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 750,00;
- g) mancata esposizione delle tariffe professionali: sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00;
- h) per ogni altra violazione del regolamento comunale vigente si applica la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 5.000,00;

2. L'applicazione delle sanzioni amministrative è di competenza comunale. Il Comune introita i relativi proventi.

3. All'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

– per l'attività di estetica, tatuaggio e piercing:

a) esercizio dell'attività senza requisiti formativi/qualifica professionale: sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 18.000,00 e chiusura dell'attività;

b) esercizio dell'attività in mancanza dei necessari requisiti minimi strutturali e igienico sanitari: sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00 con sospensione dell'attività sino al reintegro dei requisiti richiesti;

c) esercizio dell'attività senza aver presentato la SCIA: sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 12.000,00 e alla chiusura dell'attività;

d) esercizio dell'attività in assenza di designazione in ogni sede dell'impresa del responsabile tecnico: sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00.

e) utilizzo delle attrezzature, per l'attività di estetica, senza aver svolto il percorso formativo specifico, ove previsto dal D.M. Sviluppo Economico 110/2011 secondo le modalità definite dal regolamento regionale di cui al DPGR 47/R/2007: sanzione amministrativa euro 1.000,00 a euro 6.000,00 e al sequestro dell'attrezzatura;

f) esercizio dell'attività senza l'osservanza delle modalità di utilizzo delle attrezzature previste dal Regolamento Regionale n. 47/R/2007 e dal D.M. Sviluppo Economico 110/2011: sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00;

g) esercizio dell'attività con l'utilizzo di attrezzature non comprese negli elenchi allegati al Regolamento Regionale n. 47/R/2007 e al D.M. Sviluppo Economico 110/2011: sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 18.000,00 e al sequestro dell'attrezzatura;

h) tatuaggi o piercing eseguiti su minori di anni 14, ad esclusione del piercing al padiglione auricolare: sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 18.000,00 ed alla cessazione dell'attività;

i) tatuaggi o piercing eseguiti su minori che hanno compiuto 14 anni, in assenza del consenso di cui all'art.8 del presente regolamento: sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 12.000,00 e alla sospensione dell'attività per un periodo da sei mesi ad un anno;

l) piercing al padiglione auricolare a minori di anni 14, in assenza del consenso di cui all'art. 8 del presente regolamento: sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 12.000,00;

m) tatuaggio o piercing nelle sedi anatomiche di cui all'art. 8, comma 6 del presente regolamento: sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 12.000,00;

n) tatuaggio o piercing in forma itinerante o di posteggio: sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00;

Art. 22) Misure d'interdizione all'esercizio delle attività

1. Nel caso in cui l'attività di acconciatore e/o di estetista sia svolta in assenza della necessaria segnalazione di inizio attività, o in mancanza dei necessari requisiti professionali, il servizio comunale competente ordina la cessazione immediata della stessa.

2. Qualora, in ogni momento, negli esercizi muniti di regolare SCIA venga ravvisata la mancanza o il venir meno dei requisiti igienico-sanitari o degli altri previsti dal presente regolamento per lo svolgimento delle attività di acconciatore e/o estetista, o sia comunque riscontrato pericolo per la salute o la sicurezza degli utenti e/o degli addetti, il Servizio comunale competente dispone la sospensione immediata dell'attività, intimando all'interessato di conformarsi, ove possibile, alle prescrizioni impartite e alle normative vigenti in un termine di 180 giorni.

3. Nel caso in cui l'interessato non ottemperi alle prescrizioni impartite di cui al comma precedente o nell'ipotesi in cui siano venuti meno i requisiti soggettivi o oggettivi necessari per lo svolgimento dell'attività, il Servizio comunale competente dispone la chiusura immediata dell'attività.

4. Nel caso di mancata attivazione dell'esercizio entro 6 mesi dalla presentazione della denuncia di inizio attività, salvo proroga per comprovata necessità, il servizio comunale competente dispone la decadenza dall'esercizio dell'attività medesima.

5. In caso di particolare gravità o di reiterazione di una stessa violazione del presente regolamento nell'arco di 12 mesi, il Servizio comunale competente, previa diffida, può disporre la sospensione dell'attività di acconciatore e/o estetista da un minimo di 1 giorno ad un massimo di 20 giorni.

6. Sono, in ogni caso, fatte salve le diverse misure d'interdizione previste nelle vigenti disposizioni legislative e regolamentari statali e/o regionali.

TITOLO VI NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23) Norme transitorie e finali

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento legge hanno la qualifica di acconciatore o di parrucchiere per uomo o donna assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 174/2005.

2. Possono sostenere l'esame previsto dalla normativa vigente i soggetti che alla data di entrata in vigore dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 147/2012 e successive modificazioni hanno maturato i seguenti requisiti professionali:

- a) attività lavorativa svolta in qualità di socio, dipendente o collaboratore presso un'impresa di acconciatore per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni;
- b) attività lavorativa svolta con contratto di apprendistato presso un'impresa di acconciatore per la durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria;

3. Le imprese che all'entrata in vigore del presente Regolamento già svolgono l'attività di acconciatore comunicano al SUAP, entro novanta giorni, il nominativo del Responsabile Tecnico in possesso dell'abilitazione professionale, come previsto.

Art. 24) Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diventa esecutiva la relativa delibera di approvazione.

2. Il presente regolamento resta in vigore fino alla sua formale abrogazione. Si possono, comunque, apportare modifiche sentite le locali associazioni di categoria più rappresentative e i rappresentanti delle locali organizzazioni sindacali dei lavoratori.

3. In caso di modifiche di leggi o regolamenti, nazionale o regionali, la conseguente modifica del presente regolamento costituisce atto di competenza dirigenziale, a condizione che le nuove disposizioni di legge o regolamento non consentano all'Amministrazione Comunale tra diverse opzioni.

Art. 25) Abrogazioni

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente regolamento per le attività di barbiere, parrucchiere ed estetista approvato con D.C.C. n. 77 del 22.04.1999 e modificato con D.C.C. n. 132 del 27.12.2000, nonché ogni altra norma con lo stesso incompatibile.



COMUNE DI MONTEMURLO
Provincia di Prato

Regolamento per le attività di acconciatore ed estetista, tatuaggio e piercing

"ALLEGATO A"

**Requisiti strutturali igienico sanitari dell'attività di
Acconciatore e disposizioni sulla conduzione igienica**

ALLEGATO A

Capo I Requisiti Strutturali

Art. 1) Requisiti generali

1. La superficie complessiva minima dei locali adibiti all'attività di acconciatura è di 20 metri quadrati; questa comprende l'area destinata al pubblico (al lordo degli arredi), con esclusione dei locali o aree destinate a ripostiglio, servizi (bagni, spogliatoio).

2. Gli immobili interessati allo svolgimento dell'attività devono essere dotati di acqua potabile.

3. Gli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei liquami devono essere conformi o resi conformi al "Testo Coordinato delle disposizioni comunali riguardanti l'edilizia"; le fosse biologiche e gli impianti di depurazione delle acque reflue esistenti a cui una nuova attività intende allacciarsi devono essere in grado di sopportare il nuovo carico inquinante. Dovrà essere dichiarato da tecnico abilitato la capacità ricettiva e depurativa di tale impianto, prima dell'immissione in pubblica fognatura.

Art. 2) Spazi e locali

1. Gli immobili in cui si esercita l'attività di acconciatura si compongono, secondo le modalità prescritte dal presente allegato, dei seguenti spazi o locali destinati a:

- a) esercizio dell'attività e attesa della clientela
- b) servizio igienico
- c) ripostiglio
- d) spogliatoio

Sezione I Zona operativa e di attesa

Art. 3) Superfici

1. Caratteristiche generali.

Gli esercizi di acconciatore devono disporre di uno o più locali operativi, da destinare all'utenza, al cui interno sono allestite le postazioni di lavoro e la zona per l'attesa dei clienti.

2. Locali di lavoro e attesa.

Il locale deve disporre di una superficie utile (al lordo degli arredi) proporzionata alle postazioni di lavoro (acconciatura, asciugatura con casco, rasatura della barba, lavaggio teste, applicazione e messa in posa di tinture e permanenti), ciascuna delle quali dovrà avere una superficie di ingombro adeguata.

3. Nei locali destinati all'attesa della clientela è affisso un avviso sulle finalità e modalità del trattamento dei dati nonché sui diritti degli interessati e sulle altre informazioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), da ultimo modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 (Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti) convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51 e smi.

4. La postazione di lavoro adibita alla preparazione di tinture e permanenti dovrà disporre di un piano di lavoro specifico in zona ben areata naturalmente (finestre) o artificialmente (cappa aspirante con caratteristiche idonee strutturali e di filtraggio per le sostanze chimiche), possibilmente dotata di lavello nelle immediate vicinanze.

5. La zona di attesa può essere inserita nel locale di lavoro a condizione che sia disponibile una superficie, oltre quella operativa, di almeno mq 3, attrezzata con posti a sedere.

Art. 4) Altezza

1. Gli ambienti operativi, qualunque sia il numero di addetti che operano nell'esercizio, devono avere altezza libera media non inferiore a 3 metri. Possono essere ammessi, in deroga a quanto stabilito dal «Testo Coordinato delle disposizioni comunali riguardanti l'edilizia», altezze non inferiori a 2,70 metri per locali esistenti aventi già destinazione d'uso commerciale o artigianale di servizio.

2. Nel caso di soffitti inclinati l'altezza minima del locale non deve essere inferiore a 2,20 metri e l'altezza media deve essere di mt. 3,00.

3. Nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezze, l'altezza minima non deve essere inferiore a 2,40 metri e almeno i due terzi della superficie del locale destinato a zona operativa e di attesa deve avere altezza uguale o superiore a 3 metri.

4. I locali di attesa della clientela devono avere un'altezza non inferiore a 2,70 metri.

Art.5) Illuminazione

1. Gli ambienti di lavoro devono disporre di finestre o altri infissi vetrati in grado di garantire i parametri d'illuminazione naturale prescritti dal «Testo Coordinato delle disposizioni comunali riguardanti l'edilizia». L'impianto di illuminazione artificiale deve essere tale da garantire un normale confort visivo per le operazioni che si svolgono nei locali e devono essere assicurati idonei valori di illuminamento così come definiti dalle norme di illuminotecnica.

2. Nei locali esclusivamente destinati all'attesa, l'illuminazione può essere naturale o artificiale, a condizione che l'illuminazione artificiale sia idonea per intensità e qualità e non dia luogo a fenomeni di abbagliamento (Norma UNI EN 12464-1).

Art.6) Aerazione

1. Gli ambienti di lavoro e quelli esclusivamente destinati all'attesa devono disporre di finestre o altri infissi apribili in grado di garantire i parametri d'aerazione naturale prescritti dal vigente «Testo Coordinato delle disposizioni comunali riguardanti l'edilizia». Si predilige locali con possibilità di aerazione contrapposta.

2. Nel caso in cui non venga raggiunto il rapporto aerante previsto dal citato Testo Coordinato, ad integrazione dei parametri in difetto, è consentita l'installazione di impianti di aerazione forzata a condizione che siano:

- a) conformi a quanto prescritto dal Regolamento Edilizio, anche dal punto di vista dell'ornato (vedi la parte III del «Testo Coordinato delle disposizioni comunali riguardanti l'edilizia»);
- b) rispettosi delle norme UNI 10339 e s.m.i.;
- c) rispettosi della normativa sull'impatto acustica.

Art. 7) Caratteristiche di pareti , pavimenti e arredi

1. Le pareti degli ambienti di lavoro e della zona d'attesa devono disporre di una balza lavabile e disinfettabile fino all'altezza di 2 metri dal pavimento.

2. I pavimenti devono avere superfici unite e compatte, facilmente lavabili e disinfettabili e antisdrucchiolevoli.

3. Le superfici di tutti gli arredi, contenitori e sedute utilizzati nell'esercizio dell'attività di acconciatore devono essere facilmente lavabili e disinfettabili.

4. Le postazioni per la rasatura della barba dovranno essere corredate, nel loro complesso, di lavabo con acqua corrente calda e fredda. La rasatura dovrà essere eseguita utilizzando esclusivamente lamette monouso.

5. La postazione per il lavaggio dei capelli dovrà essere costituita da poltrone e lavabi regolabili secondo le esigenze di ciascun cliente. Ogni lavandino dovrà essere munito di idoneo sistema per trattenere i capelli, da mantenere costantemente in piena efficienza.

6. Nell'attività deve essere presente un lavello per la pulizia delle apparecchiature e dei locali, con dimensioni adeguate a consentire il lavaggio di stracci e l'attingimento di acqua con un secchio da collocarsi preferibilmente nel ripostiglio o comunque in locale accessorio. Può essere installato anche in spazi esterni di pertinenza esclusiva (cortili, terrazzi).

Sezione II Locali accessori

Art. 8) Servizi Igienici

1. Caratteristiche generali.

I servizi igienici potranno essere utilizzabili sia dalla clientela che dagli addetti, a meno che questi ultimi non dispongano di propri servizi igienici realizzati per scelta costruttiva o per adempimento della normativa sull'igiene dei luoghi di lavoro.

2. Dotazioni funzionali minime.

Il lavabo, installato nel locale w.c. o nell'antibagno, deve disporre d'acqua corrente calda e fredda, di distributore di asciugamani monouso e sapone a «dispensa» o altro sistema idoneo.

3. Antibagno.

Il locale w.c. non può avere accesso diretto dagli ambienti di lavoro, ma attraverso uno spazio di disimpegno o un apposito antibagno. L'accesso ai servizi igienici deve avvenire senza uscire dall'esercizio. Nel disimpegno o nell'antibagno non possono essere depositati arredi, attrezzature, scorte e altro materiale non finalizzato alla detersione della persona. Tuttavia, l'antibagno può essere usato come zona spogliatoio, qualora siano rispettati i requisiti funzionali e strutturali come di seguito indicato nello specifico paragrafo.

4. Altezza.

Il locale w.c. ed i relativi ambienti di disimpegno, devono avere un'altezza media non inferiore a 2,40 metri. L'altezza media dei locali deve comunque garantire il rispetto dei limiti dettati dal «Testo Coordinato delle disposizioni comunali riguardanti l'edilizia».

5. Superficie.

Gli eventuali altri servizi igienici, necessari in relazione al numero di addetti, dovranno disporre di dimensioni e caratteristiche non inferiori a quanto prescritto dal «Testo Coordinato delle disposizioni comunali riguardanti l'edilizia», dotati di w.c. e lavabo: 1,50 metri quadrati con larghezza minima di 1 metro. Nel caso in cui il lavabo sia posto nell'antibagno, la superficie del w.c. può avere superficie minima di 1,20 metri quadrati, mentre l'antibagno con lavabo deve avere una superficie minima di 1,50 metri quadrati.

6. Aerazione.

I servizi igienici possono essere aerati in modo naturale diretto, oppure è possibile installare impianti di ventilazione forzata in grado di ricambiare l'aria nell'ambiente secondo «Testo Coordinato delle disposizioni comunali riguardanti l'edilizia».

7. Pareti e pavimenti.

Le pareti dei servizi igienici devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile per almeno 2 metri di altezza. I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdruciolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.

Art. 9) Ripostiglio

1. Caratteristiche generali.

L'esercizio di un acconciatore deve disporre di un vano o di una cabina da adibire a deposito (prodotti cosmetici, materiali vari in uso nell'esercizio, i prodotti e le attrezzature per la pulizia, contenitori per i rifiuti e per la biancheria sporca). Il ripostiglio può anche custodire apparecchiature da usare in modo discontinuo e l'eventuale macchina lavasciuga-biancheria. Il ripostiglio, inoltre, può essere utilizzato come spogliatoio, alle condizioni indicate nello specifico paragrafo.

2. Dotazioni funzionali minime.

Nel ripostiglio dovranno inoltre essere collocati n. 2 contenitori con coperchio apribile a pedale, costruiti in materiale impermeabile e disinfettabile, uno per la biancheria sporca ed uno per depositare i rifiuti solidi.

3. Altezza.

Il ripostiglio deve avere un'altezza media non inferiore a 2,40 metri.

4. Superficie.

Il ripostiglio deve disporre di una superficie minima di 2 metri quadrati per contenere le dotazioni minime sopra indicate. Per consentirne altre funzioni (spogliatoio) la superficie del ripostiglio dovrà essere adeguatamente ampliata nel rispetto delle norme del presente regolamento.

5. Aerazione.

Il ripostiglio può essere aerato in modo diretto, rispettando i requisiti dell'aerazione naturale o artificiale sopra indicati per il servizio igienico.

Nel caso il ripostiglio sia costituito da una cabina (che deve avere una luce minima di cm 50 nella parte superiore) l'aerazione può essere di tipo indiretto.

6. Pareti e Pavimenti.

Le pareti del ripostiglio devono avere superficie impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile per almeno 2 metri di altezza. I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdruciolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.

Art. 10) Spogliatoio

1. Caratteristiche generali.

Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 303/1956, così come integrato dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs.81/2008 e smi), un esercizio di acconciatore deve prevedere una zona adibita a deposito individuale per gli addetti, attrezzata come di seguito indicato, mentre oltre i 10 addetti deve essere attrezzato, come spogliatoio, un apposito vano ad uso esclusivo.

2. Armadietti individuali per gli indumenti del personale.

Ogni operatore deve disporre di un armadietto individuale, a doppio scomparto, anche sovrapposto, per riporvi separatamente gli abiti privati e l'indumento di lavoro obbligatorio.

Se l'indumento da lavoro è monouso l'armadietto può anche essere ad un solo scomparto.

Gli armadietti dovranno avere superfici impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili; non potranno essere collocati nel locale w.c. e non potranno essere utilizzati anche per altre finalità.

3. Superficie spogliatoio.

Fatti salvi i casi di aziende soggette a specifici adempimenti previsti dalle normative sull'igiene nei luoghi di lavoro, gli addetti potranno cambiarsi all'interno di un apposito vano adibito a spogliatoio (anche in uso alla clientela) o all'interno del ripostiglio, purché questi ambienti dispongano di una quota della superficie che consenta la corretta collocazione degli armadietti e di una superficie libera da arredi di 1,2 metri quadrati per ogni addetto contemporaneamente presente nel locale spogliatoio. L'uso dell'antibagno come spogliatoio è consentito, purché questo disponga di una superficie libera da arredi di 2 metri quadrati, oltre alla quota necessaria per gli armadietti.

4. Altezza.

L'ambiente utilizzato a spogliatoio deve disporre di un'altezza media non inferiore a 2,40 metri, L'altezza media dei locali deve comunque garantire il rispetto dei limiti dettati dal «Testo Coordinato delle disposizioni comunali riguardanti l'edilizia».

5. Aerazione.

L'ambiente destinato a spogliatoio (vano o cabina) può essere aerato in modo naturale o meccanico, secondo quanto stabilito dal «Testo Coordinato delle disposizioni comunali riguardanti l'edilizia».

6. Pareti.

Le pareti dello spogliatoio devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, per almeno 2 metri di altezza.

Quando l'ambiente adibito a spogliatoio è costituito da una cabina, le pareti della medesima devono avere un'altezza non inferiore a 2 metri, con una luce minima di cm 50 rispetto al soffitto.

7. Pavimenti.

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdruciolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.

Sezione III Attività correlate

Art. 11) Cabina Manicure e Pedicure

1. Caratteristiche generali.

L'attività di manicure e pedicure estetico deve disporre di un vano ad uso lavorativo permanente o di una cabina adibita esclusivamente a detta funzione (fatte salve altre attività d'estetica, nel caso l'esercizio disponga di apposita autorizzazione di estetista).

Per cabina si deve intendere una porzione di vano delimitata da pareti di altezza minima di 2 metri e aperte nella parte superiore in modo da consentire l'aerazione e l'illuminazione naturale indiretta, con una luce minima di cm 50. La sola attività di manicure non necessita di apposito vano o cabina; può essere prestata alle poltrone di lavoro purché l'esercizio disponga comunque delle dotazioni funzionali minime più avanti indicate.

2. Superficie.

La cabina adibita all'attività di manicure e pedicure deve disporre di una superficie minima di 3 metri quadrati, in aggiunta alle superfici previste per l'attività di acconciatore relativamente ai locali di lavoro e all'attesa.

3. Altezza.

Il vano o la zona attrezzata con cabina per l'attività di manicure e pedicure devono disporre di un'altezza libera media non inferiore a 3 metri, determinata come per il locale principale.

4. Aerazione ed illuminazione.

L'ambiente adibito all'attività di manicure e pedicure deve disporre di aerazione ed illuminazione conformemente a quanto precedentemente indicato per i locali di lavoro permanente. La cabina, delimitata da pareti aperte nella parte superiore, può usufruire d'aerazione e illuminazione naturale

indiretta proveniente dall'ambiente in cui è stata montata. Quest'ambiente dovrà garantire i requisiti d'aerazione ed illuminazione già indicati, comprendendo la superficie della cabina.

5. Dotazioni funzionali minime.

Il vano o la cabina devono essere dotati dei seguenti accessori minimi: lavabo con acqua corrente calda e fredda; corredato di distributore di sapone liquido, applicato alla parete e di distributore di salviette a perdere o asciugamani monouso; contenitore per i rifiuti solidi, corredato di coperchio con apertura a pedale e costruito in materiale impermeabile e disinfettabile.

6. Pareti.

Le pareti dell'ambiente adibito all'attività di manicure e pedicure devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile per almeno 2 metri di altezza.

7. Pavimenti.

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdruciolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.

Capo II Conduzione Igienica

Art. 12) Locali, arredi e impianti.

1. Sui pavimenti e le pareti deve essere eseguita la pulizia spazzando ad umido. Il lavaggio deve essere eseguito con acqua contenente in concentrazioni adeguate prodotti con capacità detergente e disinfettante (ad esempio: candeggina o cloruro di benzalconio).

2. Arredi: rimuovere la polvere utilizzando, in rapporto alle superfici da pulire, panni anti statici od apparecchi aspirapolvere, preferibilmente con filtro ad acqua, o stracci inumiditi con soluzioni detergenti e disinfettanti o prodotti disinfettanti in confezione spray.

3. Impianti di ventilazione forzata (ricambio aria degli ambienti) o di semplice trattamento termico dell'aria a completo ricircolo: deve essere eseguita una manutenzione generale con frequenza da concordare con la ditta incaricata della manutenzione. Durante la pulizia dell'impianto deve essere dedicata particolare cura alle apparecchiature che eseguono la umidificazione dell'aria immessa negli ambienti al fine di contrastare la contaminazione da legionella.

4. Impianto per la raccolta e lo scarico delle acque reflue (nere e saponose): deve essere curata la costante efficienza dell'impianto. In particolare devono essere adottate soluzioni tecniche che consentano l'intercettazione e la facile rimozione dei capelli.

Art. 13) Apparecchiature, attrezzature, strumenti e oggetti in genere utilizzati per le prestazioni.

1. Apparecchiature elettromeccaniche e attrezzature in genere: devono essere tenute in buone condizioni di pulizia in ogni loro parte. Tutte le parti che hanno un contatto diretto con l'utente devono essere staccabili in modo da poter essere sostituite dopo ogni prestazione e prima di una successiva utilizzazione, qualora non siano del tipo monouso, devono essere sottoposte a trattamenti di pulizia, disinfezione o sterilizzazione in rapporto al tipo di materiale costruttivo (ad esempio: lame delle tosatrici).

2. Carrelli e poltrone: devono essere tenuti costantemente in perfette condizioni di pulizia; il loro lavaggio deve essere eseguito con soluzioni detergenti e disinfettanti.

3. Rasoio: devono montare esclusivamente lame monouso da sostituire tassativamente dopo ogni prestazione. Il manipolo del rasoio, almeno al termine di ogni giornata lavorativa, deve essere lavato, spazzolato, disinfettato o sterilizzato in rapporto al tipo di materiale costruttivo.

4. Forbici per il taglio dei capelli: dopo ogni prestazione devono essere lavate, spazzolate e disinfettate o sterilizzate (se tale trattamento non altera le lame).

5. Tosatrici: dopo la pulizia meccanica e la lubrificazione di queste apparecchiature, secondo le istruzioni del fabbricante, al termine di ogni prestazione si deve procedere anche a disinfettare le lame del tipo non rimuovibile spruzzando su di esse uno degli appositi prodotti disinfettanti posti in commercio in bombolette spray.

6. Strumenti acuminati o taglienti nelle prestazioni di manicure e pedicure estetico: viene raccomandato il ricorso a strumenti monouso qualora sia possibile, altrimenti tali strumenti devono essere sostituiti dopo ogni prestazione e prima di un successivo utilizzo devono essere lavati, spazzolati, disinfettati o sterilizzati in rapporto al tipo di materiale costruttivo. Quando è possibile si raccomanda sempre di preferire la sterilizzazione alla disinfezione ad alto livello.

7. Strumenti che non devono o non possono essere sterilizzati (pettini, spazzole, pennelli, bigodini, forbici per taglio dei capelli con filo delle lame alterabile dal calore, manipoli o supporti, costruiti con parti in materiale plastico, ecc.): dopo ogni prestazione devono essere sostituiti e prima di un successivo utilizzo, qualora non siano monouso, devono essere lavati, spazzolati e disinfettati.

8. Biancheria: ogni capo di biancheria deve essere sostituito dopo ciascuna prestazione. Prima di un successivo impiego la biancheria non monouso deve essere lavata in lavatrice con temperatura dell'acqua a 90° C o comunque a temperatura dell'acqua non inferiore a 60° C per quei capi che non possono essere esposti ad alte temperature; in questo caso si raccomanda però di aggiungere un disinfettante, come la candeggina od appositi prodotti per lavatrici.

9. Applicazione di talco e di altri prodotti cosmetici in polvere: deve essere eseguita con appositi polverizzatori o con piumini monouso.

10. Prelievo di creme dai contenitori: deve esser eseguito con apposite spatole monouso dai contenitori a bocca larga. In alternativa si consiglia l'uso di contenitori in tubetto da spremere, riducendo in tal modo la contaminazione del prodotto.

11. Matite emostatiche: devono essere monouso.

12. Strumenti acuminati o taglienti, del tipo monouso: devono essere raccolti e smaltiti in appositi contenitori rigidi, resistenti e costruiti in modo da consentire l'introduzione in sicurezza dello strumento da smaltire, con impedimento ad una sua fuoriuscita accidentale.

Art. 14) Sterilizzazione o la disinfezione di strumenti ed oggetti non monouso.

1. Per le procedure e tecniche di sterilizzazione e disinfezione di strumenti ed oggetti non monouso utilizzati nell'ambito dell'attività di acconciatura si fa riferimento all'allegato C del presente regolamento.

Art. 15) Procedure da seguire per la sterilizzazione e la disinfezione ad alto livello

1. Fasi comuni preliminari in entrambi i trattamenti.

1.1 Prima Fase: Immersione degli strumenti in soluzioni detergenti e disinfettanti per almeno 30 minuti. Per ridurre il periodo di immersione a pochi minuti può essere utilizzato un apparecchio ad ultrasuoni. I capelli presenti su alcuni strumenti quali spazzole e pettini devono essere eliminati a secco prima dell'immersione.

1.2 Seconda Fase: Lavaggio e spazzolatura degli strumenti in acqua corrente.

1.3 Terza Fase: Sciacquatura finale in acqua corrente e asciugatura degli strumenti con salviette monouso.

2. Sterilizzazione: gli strumenti vengono introdotti nella stufa a secco o autoclave e si opera secondo le istruzioni del costruttore dell'apparecchio.

Quando la sterilizzazione viene eseguita in autoclave è preferibile che gli strumenti siano prima inseriti in apposite buste corredate di indicatori chimici della temperatura raggiunta mediante viraggio cromatico. Poiché tali buste vengono sigillate al momento della loro collocazione sui vassoi porta oggetti della camera di sterilizzazione è possibile utilizzarle anche dopo la sterilizzazione come custodia degli strumenti, fino al momento in cui dovranno essere utilizzati per un utente davanti al quale potrà essere aperta la busta che li contiene.

Qualora non si intenda far ricorso alle buste, gli strumenti da sterilizzare dovranno essere collocati sui vassoi portaoggetti in modo che non abbiano contatto fra di loro ed a sterilizzazione avvenuta gli strumenti dovranno rimanere custoditi nell'apparecchio fino alla loro utilizzazione oppure potranno essere trasferiti in appositi contenitori, sterili o disinfettati ad alto livello, (anche espositori con lampade germicide a raggi ultravioletti) avendo cura di rimuovere gli strumenti dall'apparecchio sterilizzatore con l'ausilio di guanti sterili o di pinze sterili o disinfettate ad alto livello.

Anche quando non si usano le buste si raccomanda di collocare sul vassoio portaoggetti, prima della sterilizzazione, un indicatore chimico della temperatura raggiunta ed in entrambe le procedure si dovrà curare il controllo periodico del buon funzionamento delle apparecchiature di sterilizzazione mediante l'uso di appositi test biologici disponibili in commercio.

Quando invece si utilizza un apparecchio sterilizzatore a sfere di quarzo gli strumenti devono essere rimossi dalla cavità contenente le sfere di quarzo afferrandoli a livello dell'impugnatura (manipolo) o utilizzando pinze sterili o disinfettate ad alto livello. Gli strumenti dovranno poi essere riposti in appositi contenitori sterilizzati o disinfettati ad alto livello ed a tal fine potranno essere utilizzati gli espositori con lampade germicide, avendo comunque sempre cura di non sovrapporre gli strumenti fra di loro.

Anche per questo tipo di apparecchio sterilizzatore si raccomanda di far verificare periodicamente il suo perfetto funzionamento con particolare riferimento alla temperatura raggiunta all'interno della massa costituita dalle sfere di quarzo.

3. Disinfezione ad alto livello. Gli strumenti sono immersi in soluzioni disinfettanti per periodi di tempo indicati dal produttore del disinfettante e vengono poi estratti con pinze sterili o disinfettate ad alto livello, lavati in acqua sterile e asciugati con teli sterili. In attesa della successiva utilizzazione gli strumenti devono essere riposti in contenitori sterili o disinfettati ad alto livello; a tal fine possono essere utilizzati gli apparecchi espositori corredate di lampade germicide a raggi ultravioletti.

4. Per spazzole, pettini, pennelli e bigodini, in considerazione dei materiali impiegati per la loro fabbricazione e del loro particolare impiego, viene consentito il ricorso ad una modalità di disinfezione più semplice, consistente nello spruzzare su questi strumenti, già sottoposti ai trattamenti delle tre fasi comuni descritte ai punti 1.1, 1.2, 1.3 del presente articolo, uno dei prodotti disinfettanti appositi, posti in commercio in bombolette spray, riponendo poi gli strumenti nei contenitori di custodia sopra descritti.

5. Nell'ambito dell'attività di acconciatore non impiegare mai prodotti disinfettanti/sterilizzanti contenenti come principio attivo la GLUTARALDEIDE.

Art.16) Igiene personale degli operatori

1. Abbigliamento: durante il lavoro gli operatori devono indossare sopravvesti o, eventualmente, apposite divise, preferibilmente di colore chiaro, sempre in perfette condizioni di pulizia. Può essere usato anche abbigliamento di tipo monouso.

2. Igiene delle mani degli operatori.

2.1 Le unghie devono essere tenute corte e pulite, per la loro pulizia può essere usato uno spazzolino per unghie purché personale.

2.2 Durante il lavoro non devono essere portati anelli. Si raccomanda anche di non portare bracciali e orologi.

2.3 Eventuali abrasioni, ferite o infezioni alle mani devono essere curate e comunque sempre protette.

2.4 Le mani devono essere accuratamente lavate, preferibilmente con sapone liquido, almeno nelle seguenti occasioni:

a) all'inizio ed al termine del turno lavorativo;

b) dopo l'uso dei servizi igienici;

c) dopo aver fumato;

d) prima e dopo l'esecuzione di trattamenti che richiedano un esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente;

e) dopo un contatto certo o sospetto con sangue o con materiale organico potenzialmente infetto del cliente.

2.5 Le mani devono essere sempre protette con guanti di adeguato spessore, non sterili, per eseguire le pulizie dei locali e durante la fase di pulizia e detersione degli strumenti di lavoro non monouso.

2.6 Si raccomanda di proteggere le mani con guanti monouso in materiale non allergizzante quando si eseguono trattamenti prolungati con esteso contatto con la pelle del cliente, quando sono utilizzati prodotti aggressivi o notoriamente allergizzanti.

Art. 17) Cassetta Pronto Soccorso

1. Deve essere presente nell'esercizio una idonea cassetta con materiali di primo soccorso a norma di legge (DM 388/2003).



COMUNE DI MONTEMURLO
Provincia di Prato

Regolamento per le attività di acconciatore ed estetista, tatuaggio e piercing

"ALLEGATO B"

**Requisiti minimi strutturali ed igienico sanitari
dei locali per attività di Estetica**

Allegato B

SEZIONE I Requisiti comuni di spazi e locali

Art. 1) Norme generali

1. La superficie complessiva minima dei locali adibiti all'attività di acconciatura è di 20 metri quadrati; questa comprende l'area destinata al pubblico (al lordo degli arredi), con esclusione dei locali o aree destinate a ripostiglio, servizi (bagni, spogliatoio).

2. Gli immobili interessati allo svolgimento dell'attività devono essere dotati di acqua potabile.

3. Gli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei liquami devono essere conformi o resi conformi al "Testo Coordinato delle disposizioni comunali riguardanti l'edilizia"; le fosse biologiche e gli impianti di depurazione delle acque reflue esistenti a cui una nuova attività intende allacciarsi devono essere in grado di sopportare il nuovo carico inquinante. Dovrà essere dichiarato da tecnico abilitato la capacità ricettiva e depurativa di tale impianto, prima dell'immissione in pubblica fognatura.

Art. 2) Spazi e locali

1. Gli immobili in cui si esercitano le attività di estetica si compongono, secondo le modalità prescritte dal presente regolamento, dei seguenti spazi o locali destinati a:

- a) esercizio dell'attività e attesa della clientela;
- b) box doccia;
- c) servizio igienico;
- d) ripostiglio;
- e) spogliatoio;
- f) eventuali corridoi e disimpegni.

Art. 3) Requisiti comuni

1. I locali doccia, servizio igienico, ripostiglio e spogliatoio devono avere le seguenti caratteristiche minime:

- a) un'altezza non inferiore a 2,40 metri;
- b) nel caso di soffitti inclinati l'altezza minima non deve essere inferiore a mt. 1,80, con un'altezza media di mt. 2,40.;
- c) nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezze, l'altezza minima non deve essere inferiore a 2,20 metri e almeno i 2/3 del locale deve avere un'altezza non inferiore a 2,40 metri.

2. L'aerazione dei locali doccia, servizio igienico e spogliatoio deve avere le seguenti caratteristiche minime:

- a) aerazione naturale e diretta mediante finestre, come da "Testo Coordinato delle disposizioni comunali riguardanti l'edilizia" .
- b) in difetto dei requisiti di cui alla lettera a) del presente comma, è installato un impianto di aspirazione forzata conforme alle prescrizioni del «Testo Coordinato delle disposizioni comunali riguardanti l'edilizia» .

3. I locali con box doccia, servizio igienico, ripostiglio e spogliatoio devono disporre di illuminazione, anche artificiale, adeguata.

4. In tutti i locali del presente capo:

- a) ogni superficie di lavoro o di appoggio devono essere in materiale facilmente lavabile e disinfettabile;
- b) le pareti devono essere realizzate o rivestite in materiale facilmente lavabile e disinfettabile per almeno 2 metri di altezza;
- c) i pavimenti devono presentare una superficie unita e compatta, antisdruciolevole nonché facilmente lavabile e disinfettabile.

Sezione II

Zona operativa e di attesa

Art. 4) Locali di esercizio dell'attività e di attesa

1. I luoghi per l'esercizio delle attività di estetica devono essere composti da uno o più spazi o locali destinati:

- a) alle postazioni di lavoro ossia i locali in cui l'operatore esegue qualsiasi trattamento estetico;
- b) all'attesa della clientela.

2. Nei locali destinati all'attesa della clientela deve essere affisso un avviso sulle finalità e modalità del trattamento dei dati nonché sui diritti degli interessati e sulle altre informazioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), da ultimo modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 (Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti) convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

Art.5) Requisiti comuni

1. Le postazioni di lavoro e le cabine devono essere dotate almeno dei seguenti accessori:

- a) lavabo con acqua corrente calda e fredda;
- b) distributore di sapone liquido;
- c) distributore di salviette a perdere o di asciugamani monouso;
- d) contenitore di rifiuti con apertura a pedale in materiale impermeabile e disinfettabile;
- e) rotolo di carta monouso per la copertura del lettino o della poltrona.

2. I locali e le cabine destinati all'utilizzo di apparecchiature o all'effettuazione di trattamenti che non richiedono la manipolazione dei richiedenti possono essere dotati dei soli accessori di cui alle lettere d) ed e) del comma 1.

3. Fermo restando quanto disposto all'art.3 comma 5, lettera b), le pareti del locale o cabina solarium non devono essere realizzate o rivestite di materiali riflettenti o trasparenti.

Art.6) Superficie

1. Le postazioni di lavoro devono essere ricavate in locali con una superficie conforme a quanto stabilito dal «Testo Coordinato delle disposizioni comunali riguardanti l'edilizia» .

2. Le superfici degli impianti di sauna, bagno turco nonché relative combinazioni e variazioni commerciali e che richiedono comunque l'accesso del cliente al loro interno, sono computate secondo la superficie effettivamente occupata.

3. Il locale di attesa della clientela può essere ricavato all'interno del locale principale dove sono collocate le cabine di cui all'articolo 10, a condizione che sia disponibile una superficie di almeno mq. 3, attrezzata con posti a sedere.

Art.7) Altezza

1. I locali o le cabine adibite all'esercizio delle attività di estetica, ubicate in locali a destinazione d'uso adeguata, devono avere un'altezza media non inferiore a 3 metri. Possono essere ammessi, in deroga a quanto stabilito dal "Testo Coordinato delle disposizioni comunali riguardanti l'edilizia" altezze non inferiori a 2,70 metri per locali esistenti aventi già destinazione d'uso commerciale o artigianale .

2. Nel caso di soffitti inclinati l'altezza minima del locale non deve essere inferiore a metri 2,20.

3. Nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezze, l'altezza minima non deve essere inferiore a 2,40 metri e almeno i due terzi della superficie del locale destinato a zona operativa e di attesa deve avere altezza uguale o superiore a 3 metri.

4. I locali di attesa della clientela devono avere un'altezza non inferiore a 2,70 metri.

Art.8) Aerazione

1. Le postazioni di lavoro e il locale di attesa della clientela devono essere dotati di finestre o altri infissi vetrati in grado di garantire i parametri di aerazione naturale prescritti dal "Testo Coordinato delle disposizioni comunali riguardanti l'edilizia" .

2. Nel caso in cui non venga raggiunto il rapporto aerante previsto dal "Testo Coordinato delle disposizioni comunali riguardanti l'edilizia", ad integrazione dei parametri in difetto, è consentita l'installazione di impianti di aerazione forzata a condizione che siano:

- a) conformi a quanto prescritto dal "Testo Coordinato delle disposizioni comunali riguardanti l'edilizia", anche dal punto di vista dell'ornato (vedi parte III del "Testo Coordinato delle disposizioni comunali riguardanti l'edilizia") ;
- b) rispettosi delle norme UNI 10339 e s.m.i.;
- c) rispettosi della normativa sull'impatto acustico.

Art. 9) Illuminazione

1. Le postazioni di lavoro devono essere dotate di finestre o altri infissi vetrati in grado di garantire i parametri di illuminazione naturale prescritti dal "Testo Coordinato delle disposizioni comunali riguardanti l'edilizia". L'impianto di illuminazione artificiale deve essere tale da garantire un normale confort visivo per le operazioni che si svolgono nei locali e devono essere assicurati idonei valori di illuminamento così come definiti dalle norme di illuminotecnica.

2. Nei locali di attesa della clientela e nelle cabine di cui all'articolo 10, comma 2 l'illuminazione naturale può essere sostituita con illuminazione artificiale idonea per intensità e qualità che non dia luogo a fenomeni di abbagliamento secondo la normativa UNI EN 12464-1.

Art. 10) Cabine

1. All'interno dei locali di cui all'articolo 4 possono essere poste cabine per trattamenti estetici dotate di:

- a) pareti di altezza non inferiore a 2 metri e aperte nella parte superiore;
- b) uno spazio tra il soffitto e la cabina di almeno 50 centimetri che consenta aerazione e illuminazione naturale;
- c) superficie minima calpestabile di 6 metri quadrati, al lordo degli arredi.

2. La superficie minima calpestabile al lordo degli arredi è di 3 metri quadrati nelle cabine adibite a trattamenti di:

- a) manicure o pedicure estetico;
- b) pulizia, trucco e altri trattamenti del viso;
- c) solarium viso;

d) solarium integrale ad assetto verticale detto a doccia.

3. In ogni locale devono essere comunque garantite dimensioni e spazi sufficienti all'uso. Nei locali di cui al precedente punto 2 non è consentito l'uso di lettini o attrezzature particolarmente ingombranti.

4. Devono essere esclusivamente eseguiti in appositi locali o cabine i trattamenti estetici che richiedono l'impiego di lampade abbronzanti o di lampade con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti ed infrarossi.

5. In caso di locali o cabine che utilizzano lampade a raggi ultravioletti devono essere posizionati:

- a) all'esterno un cartello ben visibile avvisa della presenza di sorgenti di radiazioni non ionizzanti;
- b) cartelli ben visibili indicano avvertenze e controindicazioni alla esposizione alle radiazioni ultraviolette.

Sezione III Doccia

Art. 11) Obbligo di installazione e dotazioni minime

1. L'installazione di una cabina con box doccia è obbligatoria nel caso in cui nell'esercizio si effettuino trattamenti al corpo manuali o con apparecchiature quali:

- a) massaggi;
- b) applicazioni di fanghi o di calore;
- c) solarium integrale ad assetto orizzontale;
- d) bagno turco;
- e) bagno di vapore;
- f) sauna.

2. Il box doccia deve essere accessibile direttamente dalle cabine o dai locali in cui vengono eseguiti i trattamenti di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 4.

3. L'accesso al box doccia o all'antistante spogliatoio non può avvenire direttamente dal servizio igienico.

4. Il box doccia può essere collocata in un locale apposito esclusivo ovvero anche nel locale destinato a spogliatoio, purché in apposito spazio, munita di antidoccia singola per i vestiti e per l'asciugamano e sia usufruibile senza transito nello spazio o locale destinato all'attesa della clientela.

5. La cabina doccia dispone di un campanello di chiamata a tirante con apposito pulsante di sgancio.

Art. 12) Superficie

1. La superficie minima del box doccia è di 0,49 metri quadrati.

2. Lo spazio della cabina di cui all'articolo 10 non comprende la superficie destinata al box doccia.

Sezione IV Servizi igienici

Art. 13) Obbligo di installazione e dotazioni minime

1. Gli immobili in cui sono esercitate le attività di estetica devono disporre di servizi igienici minimi come prescritto dal «Testo Coordinato delle disposizioni comunali riguardanti l'edilizia» che in ogni caso non abbiano caratteristiche inferiori alle seguenti:

- a) un lavabo per ogni dieci addetti;
- b) un wc per ogni dieci addetti.

2. I servizi igienici possono essere usati indifferentemente sia dalla clientela che dagli addetti all'esercizio.

3. Il lavabo deve disporre di:

- a) acqua corrente calda e fredda erogata mediante comando non manuale;
- b) distributore asciugamani monouso;
- c) distributore di sapone liquido.

4. L'accesso ai servizi igienici deve avvenire senza uscire dall'esercizio.

Art. 14) Antibagno

1. L'accesso ai servizi igienici deve avvenire da uno spazio di disimpegno o da un antibagno dove può essere installato il lavabo con le caratteristiche di cui all'articolo 13, comma 3.

2. L'antibagno può essere usato come locale spogliatoio qualora ne abbia i requisiti di cui alla sezione VI del presente allegato.

3. Il disimpegno e l'antibagno non possono essere utilizzati per deposito di arredi, attrezzature, scorte e altro materiale non finalizzato alla pulizia della persona.

Art. 15) Superficie

1. Gli eventuali servizi igienici aggiuntivi a quello di cui all'articolo 13, devono avere superficie non inferiore a quanto prescritto dal «Testo Coordinato delle disposizioni comunali riguardanti l'edilizia» dotati di wc e lavabo e comunque complessivamente non inferiore a 1,50 metri quadrati, con un lato di almeno 1,0 metri.

2. Il locale ad esclusiva presenza del wc deve avere una superficie minima di 1,20 metri quadrati, come stabilito dal «Testo Coordinato delle disposizioni comunali riguardanti l'edilizia» .

Art. 16) Aerazione

1. Le caratteristiche di aerazione di cui all'articolo 3, comma 3 si applicano anche agli eventuali disimpegno e antibagno se utilizzato come spogliatoio.

Sezione V Ripostiglio

Art. 17) Obbligo e dotazioni minime

1. Gli immobili in cui si esercitano le attività di estetica devono disporre di un locale o di una cabina o di uno spazio adibiti a deposito di materiali in uso nell'esercizio, compresi prodotti e attrezzature per la pulizia, nonché contenitori di rifiuti e per biancheria sporca.

2. Nel ripostiglio possono essere poste apparecchiature usate in modo discontinuo comprese l'eventuale lavatrice e la macchina asciugabiancheria.

3. Il ripostiglio può essere usato come locale spogliatoio qualora ne abbia i requisiti di cui alla sezione VI del presente capo.

4. Il ripostiglio deve inoltre essere dotato di:

- a) lavello per la pulizia con dimensioni adeguate per il lavaggio di stracci e l'attingimento dell'acqua con secchio di medie dimensioni;
- b) due contenitori di materiale impermeabile e disinfettabile con coperchio ed apribili a pedale destinati, rispettivamente, alla biancheria sporca e ai rifiuti solidi.

5. In alternativa a quanto disposto dalla lettera a) del comma 4, il lavello può essere collocato, alternativamente:

- a) in uno spazio esterno di pertinenza esclusiva dell'esercizio;
- b) in altro spazio interno all'esercizio ad esclusione delle cabine e degli spazi di attesa per la clientela.

Art. 18) Superficie

1. La superficie del ripostiglio deve essere adeguata all'attività svolta nell'esercizio.

Sezione VI Spogliatoio

Art. 19) Obbligo

1. Fermo restando quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro) e sue modifiche ed integrazioni l'immobile in cui si esercitano le attività di estetica deve essere dotato di uno spazio adibito a deposito individuale ad uso degli addetti.

2. Qualora nell'immobile lavorino oltre dieci addetti, un apposito locale deve essere adibito ad uso esclusivo di spogliatoio.

Art. 20) Armadietti

1. Ogni operatore deve disporre di un armadietto individuale a doppio scomparto anche sovrapposto, ad esclusivo uso di deposito separato degli abiti privati e dell'indumento da lavoro.

2. Gli armadietti di cui al comma 1 devono:

- a) avere superfici lavabili, impermeabili e disinfettabili;
- b) possono essere a scomparto unico se gli addetti utilizzano abbigliamento da lavoro monouso;
- c) hanno dimensioni sufficienti alla custodia degli abiti personali appesi in verticale, ad esclusione dei camici che possono essere depositi piegati in uno scomparto piccolo.

3. È vietato collocare gli armadietti nel servizio igienico.

Art. 21) Superficie

1. Gli addetti possono cambiarsi in un locale apposito adibito a spogliatoio che sia in uso anche alla clientela ovvero all'interno del ripostiglio o dell'antibagno a condizione che sia consentita la corretta collocazione degli armadietti di cui all'art. 20.

2. Le dimensioni e le caratteristiche strutturali devono essere tali da permettere una idonea fruizione degli spazi in relazione agli usi previsti, nel rispetto della privacy ed in conformità delle norme e dei regolamenti in materia.

Art. 22) Pareti ed aerazione

1. Nel caso in cui una cabina sia adibita a spogliatoio:

a) le pareti, realizzate o rivestite in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, hanno un'altezza non inferiore a 2 metri;

b) nel caso di assenza di finestre o d'impianto d'aerazione diretta nella cabina, le pareti della medesima si interrompono ad almeno 50 centimetri dal soffitto in modo da usufruire indirettamente dell'aerazione dell'ambiente circostante.

2. Per i casi diversi dal comma 1 resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 e comma 4, lettera b).



COMUNE DI MONTEMURLO
Provincia di Prato

Regolamento per le attività di acconciatore ed estetista, tatuaggio e piercing

"ALLEGATO C"

**Requisiti igienico-sanitari, gestionali e norme di corretta
prassi igienica per l'attività di Estetica**

Allegato C

Capo I Requisiti igienico-sanitari

Sezione I Pulizia e manutenzione

Art. 1) Oggetto

1. Il presente capo costituisce attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera a) della Legge RT 28/2004 in tema di requisiti minimi igienico-sanitari dei locali in cui sono effettuate le attività di estetica.

Art. 2) Linee guida

1. Le Linee guida adottate mediante decreto dirigenziale della competente struttura della Regione disciplinano:

- a) la pulizia dei pavimenti, delle pareti, degli arredi;
- b) la manutenzione degli impianti di ventilazione e degli impianti di scarico.

Art. 3) Fascicolo d'esercizio

1. Ai fini di un'efficace ed uniforme attività di controllo, i titolari degli esercizi devono tenere documentazione scritta e debitamente aggiornata relativa a:

- a) elenco delle tipologie di prestazione fornite con indicazione della metodica applicata;
- b) elenco dei fornitori di tutte le attrezzature e materiali utilizzati;
- c) procedure per fasi della sterilizzazione dello strumentario utilizzato, nei casi in cui occorra eseguire la sterilizzazione presso l'esercizio;
- d) procedure per la sanificazione di tutti gli ambienti ;
- e) apparecchiature e attrezzature elettromeccaniche impiegate nelle prestazioni e loro manutenzione.

Sezione II Igiene operatori

Art. 4) Abbigliamento

1. Durante l'orario di lavoro gli operatori devono indossare sopravvesti o apposite divise:

- a) possibilmente di colore chiaro;
- b) sempre in perfette condizioni di pulizia.

2. Alternativamente alla tenuta di cui al comma 1, può essere utilizzato abbigliamento monouso.

Art. 5) Igiene delle mani

1. L'igiene delle mani degli operatori deve essere assicurata mediante:

- a) unghie corte e pulite anche mediante spazzolino personale;
- b) assenza, durante l'esercizio dell'attività lavorativa, di anelli e preferibilmente anche di bracciali e orologi;
- c) cura e protezione adeguate di eventuali abrasioni, ferite o infezioni;
- d) lavaggio accurato con sapone preferibilmente liquido almeno nelle seguenti occasioni:
 - 1) all'inizio e al termine dell'attività lavorativa;
 - 2) dopo l'uso dei servizi igienici;

- 3) dopo aver fumato;
- 4) preliminarmente e successivamente all'esecuzione di trattamenti che comportano un esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente;
- 5) successivamente ad un contatto anche solo sospetto con sangue o con materiale organico potenzialmente infetto del cliente.

2. L'operatore deve proteggere sempre le mani con guanti di adeguato spessore, non sterili, quando esegue le pulizie dei locali nonché durante le fasi di pulizia e detersione degli strumenti di lavoro non monouso.

3. È preferibile proteggere le mani con guanti monouso in materiale non allergizzante quando:
a) sono eseguiti trattamenti prolungati con esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente;
b) sono utilizzati prodotti aggressivi o notoriamente allergizzanti.

4. L'operatore può proteggere le mani con creme barriera quando esegue massaggi.

Capo II **Modalità di utilizzo delle attrezzature**

Sezione I **Sterilizzazione e disinfezione ad alto livello**

Art. 6) Oggetto

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge RT 28/2007 e smi, il presente capo detta le modalità di utilizzo delle attrezzature per le attività di estetica.

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179) e smi, i rifiuti derivanti dalle attività di estetica si considerano rifiuti speciali con applicazione della relativa disciplina.

Art. 7) Obblighi

1. Gli estetisti devono sterilizzare o disinfettare ad alto livello gli strumenti e gli oggetti non monouso secondo le procedure disciplinate nella presente sezione.

2. Le apparecchiature elettromeccaniche e le attrezzature in genere devono essere tenute in buone condizioni igieniche in ogni loro parte.

3. Ogni parte di tutte le apparecchiature e attrezzature che hanno un contatto diretto con l'utente:

- a) devono essere rimovibili in modo da poter essere sostituite dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva utilizzazione qualora non siano monouso.
- b) devono essere sottoposte a trattamenti di pulizia, disinfezione o sterilizzazione secondo le procedure disciplinate nella presente sezione, in rapporto al tipo di materiale in cui sono realizzati

4. Gli strumenti che non sono sterilizzabili o non possono essere sottoposti alla relativa procedura, dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva utilizzazione devono essere:

- a) sostituiti qualora non siano monouso;
- b) lavati, spazzolati e disinfettati.

5. Gli apparecchi per la sterilizzazione di cui all'articolo 8, comma 2 devono essere periodicamente sottoposti a controllo di buon funzionamento tramite l'uso di test biologici regolarmente in commercio, ovvero da adeguate verifiche tecniche.

Art. 8) Sterilizzazione

1. Per sterilizzazione si intende il procedimento mediante il quale si ottiene la distruzione di tutti i microrganismi patogeni e non patogeni nonché delle spore intese come forma biologica mediante la quale i microrganismi sopravvivono in ambiente ostile in attesa del ripristino di condizioni di forma vegetativa che ne consente la moltiplicazione.

2. La sterilizzazione si ottiene con l'applicazione di calore mediante l'impiego dei seguenti apparecchi, da usare secondo le istruzioni del costruttore:

- a) autoclave, produttiva di calore umido sotto forma di vapore d'acqua in pressione mediante lo schema operativo tipo di vapore d'acqua a 121 gradi centigradi per 20 minuti;
- b) stufa a secco, produttiva di calore secco mediante lo schema operativo tipo di temperatura a 170 gradi centigradi per due ore;
- c) sterilizzatore a sfere di quarzo, costituito da una vaschetta scoperta contenente sfere di quarzo minute in cui è raggiunta una temperatura di circa 250 gradi centigradi; la sterilizzazione è effettuata mediante l'inserimento per pochi secondi di uno strumento fra le sfere.

Art. 9) Disinfezione ad alto livello

1. Per disinfezione ad alto livello si intende il procedimento mediante il quale si ottiene la distruzione di tutti i microrganismi patogeni ad eccezione delle spore.

2. La disinfezione ad alto livello può essere ottenuta mediante calore ovvero per via chimica mediante l'immersione degli strumenti in soluzioni acquose disinfettanti già confezionate o da approntare sul momento.

3. La disinfezione ad alto livello deve essere eseguita solo sugli oggetti che non possono essere sottoposti a sterilizzazione ovvero a trattamenti con l'impiego di calore.

Art. 10) Fasi comuni per la sterilizzazione e disinfezione

1. Preliminarmente alla sterilizzazione e alla disinfezione l'operatore deve:

- a) immergere gli strumenti in soluzioni detergenti e disinfettanti per almeno 30 minuti ovvero per un periodo ridotto a pochi minuti se viene utilizzato un apparecchio ad ultrasuoni;
- b) successivamente lavare e spazzolare gli strumenti in acqua corrente;
- c) dopo ulteriore sciacquatura in acqua corrente, asciugare gli strumenti con salviette monouso.

Art. 11) Autoclave e stufa a secco

1. L'uso dell'autoclave di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a) è preferito a parità di condizioni con gli altri apparecchi del medesimo comma 2.

2. L'autoclave e la stufa di cui, rispettivamente, all'articolo 8, comma 2, lettera a) e lettera b), possono essere utilizzati contemporaneamente per la sterilizzazione di più strumenti.

3. La sterilizzazione mediante autoclave o stufa a secco è preferibilmente eseguita mediante l'introduzione degli strumenti in apposite buste corredate di indicatori chimici della temperatura raggiunta tramite viraggio cromatico.

4. Le buste di cui al comma 3 devono recare la data di sterilizzazione e la relativa scadenza, devono essere sigillate al momento della loro collocazione sui vassoi porta oggetti della camera sterilizzatrice e possono essere utilizzate anche dopo la sterilizzazione come custodia degli strumenti fino al momento in cui sono usati per un utente.

5. Nel caso in cui non si utilizzano le buste di cui al comma 3, gli strumenti da sterilizzare devono essere collocati sul vassoio portaoggetti della camera di sterilizzazione in modo che non si verifichino contatti; successivamente all'effettuazione della sterilizzazione, gli strumenti devono essere conservati nell'apparecchio fino alla loro utilizzazione ovvero possono essere trasferiti in appositi contenitori costituiti anche da espositori con lampade germicide a raggi ultravioletti a condizione che:

- a) tali contenitori siano sterili o disinfettati ad alto livello;
- b) si abbia cura di rimuovere gli strumenti dallo sterilizzatore con l'ausilio di guanti sterili o di pinze sterili oppure disinfettate ad alto livello.

6. In entrambe le procedure di cui ai commi 3 e 5 sul vassoio portaoggetti della camera di sterilizzazione è collocato un indicatore chimico della temperatura raggiunta.

Art. 12) Sterilizzatore a sfere di quarzo

1. L'utilizzazione dello sterilizzatore a sfere di quarzo di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c) è consentito soltanto per strumenti di piccole dimensioni ovvero per la sterilizzazione della parte operativa dello strumento.

2. Gli strumenti devono essere rimossi dalla cavità contenente le sfere di quarzo afferrandoli a livello dell'impugnatura ovvero utilizzando pinze sterili o disinfettate ad alto livello.

3. Nel caso in cui la sterilizzazione sia limitata alla parte operativa dello strumento, l'operatore deve osservare idonee cautele per la mancata sterilizzazione dell'impugnatura.

4. Gli strumenti sterilizzati devono essere riposti in appositi contenitori sterilizzati o disinfettati ad alto livello.

5. Per la conservazione degli strumenti sterilizzati possono essere utilizzati espositori con lampade germicide, avendo in ogni caso cura di non sovrapporre gli strumenti fra di loro.

Art. 13) Disinfezione ad alto livello

1. La disinfezione ad alto livello in via chimica è effettuata mediante immersione degli strumenti in soluzioni disinfettanti di cui all'articolo 9, comma 2 per il periodo di tempo indicati dal produttore del disinfettante.

2. Compiuto il periodo di tempo di cui al comma 1, l'operatore deve provvedere a:
- a) estrarre gli strumenti dal disinfettante mediante pinze sterili o disinfettate ad alto livello;
 - b) lavarli in acqua sterile;
 - c) asciugarli mediante teli sterili.

3. In attesa di utilizzazione, gli strumenti devono essere riposti in contenitori sterili o disinfettati ad alto livello; a tal fine possono essere utilizzati apparecchi espositori corredati di lampade germicide a raggi ultravioletti.

Sezione II Strumentazione

Art. 14) Strumenti soggetti a deterzione e disinfezione

1. Devono essere tenuti in perfette condizioni di pulizia e puliti dopo ogni utilizzazione con soluzioni detergenti e disinfettante i seguenti strumenti:

- a) vasche;
- b) apparecchiature per abbronzatura;
- c) impianti di sauna;
- d) bagno turco;
- e) bagno di vapore.

2. Devono essere tenuti in perfette condizioni di pulizia e puliti con soluzioni detergenti e disinfettante nonché protetti con lenzuoli monouso di tipo tessuto non tessuto i seguenti strumenti:

- a) carrelli e lettini per massaggi e altre prestazioni in ambito estetico;
- b) poltrone per trattamenti estetici.

Art. 15) Aghi

1. Gli aghi per depilazione con dia-termo-coagulazione sono esclusivamente monouso ed eliminati dopo ogni prestazione.

2. È vietato l'uso ripetuto, anche sulla stessa persona, degli aghi di cui al comma 1.

Art. 16) Strumenti acuminati o taglienti

1. Gli strumenti acuminati o taglienti per manicure e pedicure estetico sono di norma monouso.

2. Se non monouso, gli strumenti acuminati o taglienti devono essere sostituiti dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva utilizzazione devono essere lavati, spazzolati, disinfettati o sterilizzati secondo le procedure disciplinate dalla sezione I del presente capo.

3. Gli strumenti acuminati o taglienti monouso devono essere raccolti e smaltiti in appositi contenitori rigidi, in materiale che permette l'introduzione in sicurezza dello strumento ed in modo da evitare fuoriuscite accidentali.

Art. 17) Biancheria

1. Ogni capo di biancheria utilizzato deve essere sostituito dopo ogni prestazione.

2. Preliminarmente all'impiego, la biancheria usata deve essere lavata con temperatura a 90 gradi centigradi.

3. Per quei capi di biancheria non sottoponibili ai lavaggi di cui al comma 2, si deve provvedere con temperature dell'acqua non inferiori a 60 gradi centigradi, preferibilmente usando un disinfettante, compresa candeggina, prima dell'ultimo risciacquo.

Capo IV Onicotecnica

Art. 18) Oggetto

1. L'attività di onicotecnica consiste nella preparazione dell'unghia e della pelle che la contorna con apposizione o realizzazione, mediante resine, gel o altre sostanze, di unghie finte.

2. L'apposizione di unghie preformate è operata mediante collanti.

Art. 19) Requisiti minimi strutturali ed igienico-sanitari

1. I requisiti minimi strutturali ed igienico-sanitari per l'attività di onicotecnica sono i medesimi stabiliti dall'allegato B (Requisiti minimi strutturali ed igienico sanitari dei locali per attività di Estetica) e dai capi I e II del presente allegato.

Art. 20) Requisiti formativi

1. Gli operatori di onicotecnica devono essere in possesso dei requisiti formativi degli estetisti di cui al titolo V del DPGR 2 ottobre 2007 n. 47/R e smi.

Art. 21) Trucco con dermopigmentazione

1. Coloro che sono in possesso della qualifica di estetista ed intendono eseguire trucco con dermopigmentazione devono svolgere un corso della durata di ottanta (80) ore , il cui standard minimo del percorso è specificato nell'allegato H del Regolamento di cui al DPGR 47/R/2007. Al termine del corso è previsto il superamento di un esame finale.

Art. 22) Percorsi formativi di tecnico qualificato di piercing e tatuaggio per estetisti

1. Ai sensi dell'art. 10 comma 4 della L.R. 28/2004 e smi, coloro che hanno conseguito la qualifica di estetista ed intendono svolgere l'attività di tatuaggio e piercing sono tenuti a conseguire le corrispondenti qualifiche mediante il superamento di un esame finale proceduto dallo svolgimento del relativo percorso formativo abbreviato di cui agli allegati M ed N del del Regolamento di cui al DPGR 47/R/2007.

Art. 23) Cassetta Pronto Soccorso

1. Deve essere presente nell'esercizio una idonea cassetta con materiali di primo soccorso a norma di legge (DM 388/2003).



COMUNE DI MONTEMURLO
Provincia di Prato

Regolamento per le attività di acconciatore ed estetista, tatuaggio e piercing

"ALLEGATO D"

**Requisiti minimi strutturali ed igienico sanitari dei locali per
attività di Tatuaggio e Piercing**

Allegato D

Sezione I Requisiti di idoneità di spazi e locali

Art. 1) Oggetto e definizioni

1. Il presente titolo disciplina i requisiti minimi strutturali ed igienico-sanitari per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing, nonché le modalità di utilizzo delle relative attrezzature e costituisce attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) della legge RT 31.05.04 n. 28.

2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge regionale 28/2004 e smi, il presente capo detta i requisiti minimi strutturali dei locali in cui sono effettuate, anche disgiuntamente, le attività di tatuaggio e piercing, come rispettivamente definite dall'articolo 1, commi 3 e 4, della legge.

3. Per requisiti strutturali si intende:

- a) requisiti concernenti l'idoneità dei locali di cui al comma 2, disciplinati dalla presente sezione I
- b) requisiti tecnici concernenti la necessaria dotazione dei locali diversa da quella necessaria all'esercizio delle attività di estetica, disciplinati dalla presente sezione II.

4. Come previsto dal Decreto di attuazione della LRT 28/2004 ,DPGR 2 ottobre 2007 n. 47/R, il Comune stabilisce i requisiti minimi strutturali per l'esercizio di attività di tatuaggio e piercing, fermi restando quanto disposto dall'allegato C del presente regolamento.

5. Si osserva il presente titolo per coloro che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 87 del DPGR n. 47/R del 02.10.07, esercitano l'attività di dermo-pigmentazione effettuata mediante strumenti perforanti l'epidermide con deposizione del pigmento negli strati superficiali del derma, principalmente per il trucco del contorno labbra e sopracciglia.

6. Non si osserva il presente regolamento per la decorazione del corpo effettuata mediante la colorazione dell'epidermide tramite pigmenti a base di Henné o derivati.

Art. 2) Superficie minima. Spazi e locali

1. Gli esercizi destinati all'esercizio di piercing e tatuaggi devono avere una superficie non inferiore a 25 metri quadrati e sono composti di:

- a) locale polifunzionale per ricevimento, informazione, attesa della clientela e servizio cassa;
- b) locale per l'esecuzione delle prestazioni;
- c) locale o spazio per la pulizia e la sterilizzazione della strumentazione per l'esecuzione delle prestazioni;
- d) locale o spazio magazzino;
- e) locale o spazio spogliatoio;
- f) servizio igienico con possibile uso promiscuo ai sensi della lettera e);
- g) eventuali corridoi e disimpegni.

Art. 3) Requisiti comuni

1. Il locale polifunzionale e il locale per l'esecuzione delle prestazioni devono essere dotati di:

- a) altezza media non inferiore a 3,0 metri: in presenza di copertura inclinata o variabile l'altezza minima non deve essere inferiore a 2,40 metri;
- b) aerazione con le seguenti caratteristiche minime alternative di superficie aerante diretta:
 - 1) un ottavo della superficie del pavimento;
 - 2) un sedicesimo della superficie del pavimento con obbligatoria installazione di impianto di termoventilazione rispettoso della normativa UNI 10339;

c) nel caso di mancanza di superficie aerante diretta con le caratteristiche di cui alla lettera b) del presente comma, è obbligatoria l'installazione di un impianto di climatizzazione dell'aria rispettoso della normativa UNI 10339.

2. Nelle superfici aeranti dirette di cui alla lettera b) del comma 1 sono computabili le superfici costituite da porte e porte-finestre, purché non incidano più del 50% dei rapporti di aerazione totale e sono escluse le finestre a lucernario; le superfici finestrate apribili sono protette con reti a maglia fitta.

3. Lo spazio per la pulizia e la sterilizzazione, lo spazio magazzino, lo spazio spogliatoio nonché i corridoi e i disimpegni devono avere un'altezza non inferiore a 2,40 metri; in presenza di copertura inclinata o variabile l'altezza minima non deve essere inferiore a 2 metri.

4. I locali polifunzionale, per l'esecuzione delle prestazioni e servizio igienico, lo spazio per la pulizia e la sterilizzazione della strumentazione, il locale magazzino nonché i corridoi e disimpegni devono avere soffitti privi di travature e canalizzazioni a vista.

5. Il locale per l'esecuzione delle prestazioni ovvero ciascuno degli spazi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 2) nonché lo spazio per la pulizia e la sterilizzazione devono essere dotati di un lavabo con le seguenti caratteristiche:

- 1) erogazione mediante comando non manuale di acqua corrente sia calda che fredda;
- 2) distributore di sapone liquido;
- 3) distributore di asciugamani monouso;

6. Tutti i locali e spazi di cui all'articolo 2 devono essere inoltre dotati di:

- a) illuminazione adeguata alle attività che in essi si svolgono;
- b) pareti con superfici impermeabili agevolmente lavabili e disinfettabili, di altezza non inferiore a due metri: tale altezza minima non è prescritta per i corridoi e i disimpegni;
- c) pavimentazione costituita da superficie unita e compatta, agevolmente lavabile e disinfettabile.

Art. 4) Locale polifunzionale

1. Il locale polifunzionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) devono avere una superficie non inferiore a 6 metri quadrati ovvero a 9 metri quadrati, se utilizzato da persone in attività lavorativa di carattere continuativo.

2. Nel locale polifunzionale è affisso un avviso sulle finalità e modalità del trattamento dei dati nonché sui diritti degli interessati e sulle altre informazioni di cui all'articolo 13 del d.lgs. 196/2003.

Art. 5) Locale per l'esecuzione delle prestazioni

1. Il locale per l'esecuzione delle prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) deve essere dotato di:

a) superficie di:

- 1) almeno 9 metri quadrati per un solo operatore;
- 2) oltre alla superficie di cui al numero 1, almeno 6 metri quadrati per ogni ulteriore operatore; in tal caso gli spazi per ciascun operatore sono separati con pannellature agevolmente lavabili e disinfettabili, rialzate dal pavimento in misura idonea a consentire la pulizia e di un'altezza che consenta non meno di 50 centimetri di spazio tra essi e il soffitto;

b) fermo restando quanto prescritto dall'articolo 3, comma 6, lettera c), eventuali raccordi stoncati fra pareti e pavimento o fra pareti devono essere realizzati a perfetta regola d'arte, senza formazione di sporgenze, anche nel caso di eventuale applicazione di paraspigoli;

- c) accesso da disimpegno o dal locale polifunzionale di cui all'articolo 4. 4 .

Art. 6) Locale o spazio per la pulizia e la sterilizzazione

1. Il locale o lo spazio per la pulizia e la sterilizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), deve essere dotato di:

- a) superficie non inferiore a 4 metri quadrati ovvero di 3 metri quadrati quando sia ricavato all'interno del locale per l'esecuzione delle prestazioni di cui all'articolo 5 mediante divisori con le caratteristiche di cui al medesimo articolo 5, comma 1, lettera a), numero 2);
- b) altezza media non inferiore a 2,40 metri; in presenza di copertura inclinata o variabile l'altezza minima non è inferiore a 2 metri;
- c) aerazione con le seguenti caratteristiche minime alternative di superficie aerante diretta:
 - 1) un ottavo della superficie del pavimento;
 - 2) un sedicesimo della superficie del pavimento con obbligatoria installazione di impianto di estrazione dell'aria che garantisca un ricambio non inferiore a tre volumi-ambiente per ora e messo in funzione dall'interruttore di attivazione dell'illuminazione elettrica del locale;
 - 3) nelle superfici aeranti dirette di cui alla lettera c) del comma 1 sono computabili le superfici costituite da porte e porte-finestre, purché non incidano più del 50% dei rapporti di aerazione totale e sono escluse le finestre a lucernario; le superfici finestrate apribili sono protette con reti a maglia fitta;
- d) accesso da disimpegno o dal locale di cui all'articolo 5 o comunque non di passaggio.

2. Nel caso in cui lo spazio per la pulizia e la sterilizzazione sia ricavato all'interno del locale per l'esecuzione delle prestazioni:

- a) si applicano i requisiti di aerazione del locale per l'esecuzione delle prestazioni;
- b) la superficie del locale per l'esecuzione delle prestazioni è computata al netto della superficie dello spazio per la pulizia e la sterilizzazione.

3. Non è richiesto il locale o spazio per la pulizia e la sterilizzazione quando:

- a) l'esercizio utilizza esclusivamente attrezzatura che entra in contatto anche indiretto con la cute del richiedente sterilizzata e contenuta in confezioni singole e sigillate monouso;
- b) la sterilizzazione è affidata a terzi esterni all'esercizio.

Art. 7) Magazzino

1. Il magazzino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) deve essere utilizzato per la custodia di qualsiasi materiale di uso corrente, dello strumentario di scorta, dei materiali e delle attrezzature per la pulizia degli ambienti e per i rifiuti sanitari.

2. Il magazzino deve essere dotato di:

- a) superficie non inferiore a 2 metri quadrati;
- b) aerazione con le seguenti caratteristiche minime alternative:
 - 1) superficie aerante diretta non inferiore ad 1/8 del pavimento o comunque non inferiore a 0,40 metri quadrati;
 - 2) installazione di un impianto di estrazione dell'aria che garantisca un ricambio non inferiore a tre volumi-ambiente per ora e messo in funzione dall'interruttore di attivazione dell'illuminazione elettrica del locale;
- c) almeno un armadio con porte scorrevoli od a battente, in materiale agevolmente lavabile e disinfettabile.

3. Lo spazio magazzino può essere ricavato all'interno del locale polifunzionale ovvero nel locale spogliatoio o in un disimpegno a condizione che:

- a) non si verifichino interferenze con le funzioni del locale o del disimpegno;

b) la superficie del locale o del disimpegno in cui è ricavato lo spazio magazzino sia computata al netto della superficie dello spazio magazzino; la superficie dello spazio magazzino è in ogni caso computata nella superficie minima dell'esercizio di cui all'articolo 2, comma 1. 5.

Art. 8) Spogliatoio

1. Lo spogliatoio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) deve essere dotato di:
 - a) una superficie minima idonea a consentire la corretta allocazione di un armadietto per ciascun operatore con la disponibilità di una superficie ulteriore di 1,20 metri quadrati per ogni operatore eventualmente presente in contemporanea ad altri operatori;
 - b) aerazione con le seguenti caratteristiche minime alternative:
 - 1) superficie aerante diretta non inferiore ad un ottavo del pavimento o comunque non inferiore a 0,40 metri quadrati;
 - 2) installazione di un impianto di estrazione dell'aria che garantisca, in continuo durante l'apertura dell'esercizio ed anche senza la presenza in esso di alcuna persona, un ricambio non inferiore a sei volumi-ambiente per ora;
 - c) un armadietto a doppio scomparto per ciascun operatore o ad un solo scomparto in caso di utilizzo documentato nel fascicolo di esercizio, di abbigliamento monouso e per il personale amministrativo; gli armadietti sono costituiti di superfici impermeabili, agevolmente lavabili e disinfettabili.
2. L'accesso allo spogliatoio deve avvenire da disimpegno o dal locale polifunzionale.
3. Lo spazio spogliatoio non può costituire spazio di passaggio per altri locali.

Art. 9) Servizio igienico

1. Il servizio igienico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) è ubicato all'interno della superficie coperta dell'esercizio deve essere dotato di:
 - a) superficie non inferiore a 1,50 metri quadrati per il locale con il wc sia con la presenza del lavabo che senza, ovvero un metro quadrato per l'antibagno, sia con la presenza del lavabo che senza; in entrambi i casi il lato minore del locale non è inferiore a 1 metro;
 - b) aerazione con le caratteristiche di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), con possibilità nell'antibagno di ventilazione con aria di transito verso il locale con il wc e computabilità nelle superfici aeranti anche delle finestre a lucernario; le superfici finestrate apribili sono protette con reti a maglia fitta;
 - c) almeno un servizio igienico disponibile per clienti ed operatori, con accesso da disimpegno o dal locale polifunzionale;
 - d) antibagno quando l'accesso non avvenga da disimpegno o da corridoio;
 - e) pareti, compreso l'eventuale antibagno, protette da una balza in ceramica o smalto lavabile con la medesima altezza.
2. All'interno del servizio igienico è consentita l'installazione di una cabina doccia a condizione che occupi spazi di superficie ulteriori a quelli indicati nella lettera a) del comma 1; in ogni caso il pavimento della cabina doccia ha caratteristiche antisdrucchiolo certificate.

Art. 10) Corridoi e disimpegni

1. I corridoi ed i disimpegni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) devono essere dotati di:
 - a) larghezza non inferiore a 1,20 metri lungo il tratto di transito;
 - b) aerazione naturale o forzata, diretta o indiretta, purché adeguata ad evitare sacche di ristagno.

2. Verso l'interno dei corridoi e dei disimpegni non si devono aprire porte di spazi e locali, provvedendo, per le necessità di passaggio, all'installazione di porte scorrevoli od a soffietto.

Sezione II Requisiti tecnici

Art. 11) Liquami reflui

1. Gli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei liquami devono essere conformi o resi conformi al "Testo Coordinato delle disposizioni comunali riguardanti l'edilizia"; le fosse biologiche e gli impianti di depurazione delle acque reflue esistenti a cui una nuova attività intende allacciarsi devono essere in grado di sopportare il nuovo carico inquinante. Dovrà essere dichiarato da tecnico abilitato la capacità ricettiva e depurativa di tale impianto, prima dell'immissione in pubblica fognatura.

Art. 12) Acqua potabile

1. Gli immobili in cui si esercitano le attività di tatuaggio e piercing devono essere forniti di acqua potabile.

Art. 13) Impianti di termoventilazione e climatizzazione

1. La progettazione e realizzazione di impianti di termoventilazione o di climatizzazione devono rispettare la normativa tecnica e di corretta installazione, le disposizioni comunali contro l'inquinamento acustico, nonché quelle dettate dal "Testo coordinato delle disposizioni comunali riguardanti l'edilizia" in merito all'ornato (Vedi parte terza del Testo).

2. In assenza di impianti di termoventilazione o di climatizzazione, gli esercizi dispongono di un impianto singolo o centralizzato per il riscaldamento dell'aria ambiente.



COMUNE DI MONTEMURLO
Provincia di Prato

Regolamento per le attività di acconciatore ed estetista, tatuaggio e piercing

"ALLEGATO E"

**Requisiti igienico-sanitari, gestionali e norme di corretta
prassi igienica per l'attività di Tatuaggi e Piercing**

ALLEGATO E

Capo I Requisiti igienico-sanitari

Sezione I Requisiti gestionali

Art. 1) Rifiuti

1. I rifiuti derivanti da attività di tatuaggi e piercing sono ricompresi nei rifiuti speciali prodotti al di fuori delle strutture sanitarie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del D.P.R. 254/2003 con applicazione della relativa disciplina.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono in particolare considerati rifiuti speciali prodotti al di fuori delle strutture sanitarie tutti gli strumenti che abbiano avuto contatto diretto o indiretto con il cliente e dei quali si intende disporre lo smaltimento.

Art. 2) Fascicolo d'esercizio

1. Ai fini di un'efficace ed uniforme attività di controllo, i titolari degli esercizi devono formare un fascicolo con pagine numerate nel quale sono annotati:

a) elenco delle tipologie di prestazioni fornite con indicazione della metodica applicata;

b) elenco dei fornitori di tutte le attrezzature e materiali utilizzati con indicazione di:

1) nominativo;

2) sede legale;

3) numero telefonico, di fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica;

c) descrizione delle:

1) procedure per fasi della sterilizzazione dello strumentario utilizzato, nei casi in cui occorra eseguire la sterilizzazione presso l'esercizio, ovvero nel caso in cui vengono utilizzate le attrezzature con le caratteristiche di cui al comma 3 dell'art. 6 dell'allegato C, la descrizione delle attrezzature, dei dati identificativi della ditta produttrice o distributrice, della metodologia di sterilizzazione nonché delle modalità di identificazione e rintracciabilità di ogni singola attrezzatura.

2) soluzioni adottate per l'abbigliamento da lavoro e delle cautele di igiene e sicurezza per l'operatore e per il cliente;

3) procedure per la disinfezione e l'asepsi della parte anatomica oggetto della prestazione;

4) procedure per la sanificazione di tutti gli ambienti facenti parte dell'attività, differenziate in relazione alla destinazione d'uso; in caso di sanificazione affidata a ditta esterna al fascicolo è allegata copia dell'atto di affidamento;

d) indicazione della frequenza programmata per la manutenzione ordinaria di:

1) apparecchiature e attrezzature elettromeccaniche impiegate nelle prestazioni;

2) eventuali impianti di ventilazione meccanica.

Art. 3) Ulteriore documentazione

1. Presso l'esercizio il titolare deve conservare la documentazione inerente:

a) l'affidamento a ditta autorizzata dell'incarico di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali come definiti all'articolo 1;

b) le operazioni di carico e scarico dei rifiuti secondo la normativa vigente.

Sezione II Igiene operatori Vaccinazioni

Art. 4) Abbigliamento

1. Durante l'esecuzione delle prestazioni gli operatori devono indossare:
 - a) un camice per ogni giornata di lavoro riutilizzabile dopo lavaggio ovvero camice monouso per ogni prestazione;
 - b) una mascherina per ogni giornata di lavoro riutilizzabile dopo lavaggio ovvero mascherina monouso per ogni prestazione da smaltire come rifiuto sanitario;
 - c) occhiali di protezione mantenuti costantemente in condizioni di pulizia ed efficienza;
 - d) guanti monouso.

2. I camici monouso di cui alla lettera a) del comma 1 nonché i guanti monouso di cui alla lettera d) del comma 1 devono essere smaltiti come rifiuto sanitario ai sensi dell'articolo 1.

Art. 5) Igiene delle mani

1. Gli operatori devono avere cura di tenere le proprie mani sempre in condizioni igieniche ottimali nonché unghie corte e pulite.

2. Preliminarmente al lavaggio delle mani l'operatore deve :
 - a) rimuovere anelli, braccialetti ed orologi da polso;
 - b) individuare e curare eventuali ferite, abrasioni, lesioni infettive sulla pelle.

3. Il lavaggio delle mani e la pulizia delle unghie deve essere effettuato mediante procedura antisettica disciplinata da linee guida adottate mediante decreto dirigenziale della competente struttura della Regione.

Art. 6) Vaccinazioni

1. Per gli operatori di attività di estetica nonché per quelli di tatuaggio e piercing la Regione promuove campagne di vaccinazione gratuita antitetanica e contro malattie infettive trasmesse per via parenterale.

Capo II Modalità di utilizzo delle attrezzature

Sezione I Sterilizzazione delle attrezzature

Art. 7) Oggetto

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge RT 28/2004, il presente capo disciplina le modalità di utilizzo delle attrezzature per l'esecuzione di tatuaggi e piercing.

Art. 8) Sterilizzazione

1. Ogni attrezzatura che entra in contatto diretto o indiretto con la cute del cliente durante l'esecuzione del tatuaggio e del piercing deve essere sottoposta a procedura di sterilizzazione da parte del fornitore o dell'operatore nell'esercizio dove presta l'attività secondo le procedure di cui al capo II, sezione I dell'allegato B salvo quanto stabilito dal presente articolo.

2. Nel caso in cui la sterilizzazione venga eseguita dall'operatore essa deve essere eseguita esclusivamente con l'impiego di autoclave e nel rispetto della seguente procedura per fasi successive:

- a) successivamente ad un'eventuale pulizia meccanica a secco, l'attrezzatura è immersa in soluzione detergente e disinfettante per almeno trenta minuti ovvero per un periodo ridotto secondo le istruzioni del costruttore nel caso in cui è utilizzato un apparecchio ad ultrasuoni;
- b) lavaggio ed eventuale spazzolatura nonché risciacquatura in acqua corrente;
- c) asciugatura con salviette monouso;
- d) chiusura di ogni singola attrezzatura in idonea busta apposta per sterilizzazione in autoclave recante striscia cromatica per il controllo della temperatura raggiunta;
- e) inserimento delle buste in autoclave e avviamento del programma prescelto secondo le indicazioni del manuale di istruzioni dell'autoclave;
- f) custodia delle buste di cui alle lettere d) ed e) del presente comma in cassette o contenitori, avendo cura di evitare l'esposizione a polvere, luce ed umidità.

3. Su ciascuna delle buste di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 devono essere annotate le date di esecuzione e scadenza della sterilizzazione; l'intervallo temporale fra la data di esecuzione e la data di scadenza della sterilizzazione non può essere superiore a sessanta giorni.

4. I cassette e/o contenitori di cui alla lettera f) del comma 2 hanno la destinazione esclusiva di conservazione delle buste e sono in materiale facilmente lavabile e disinfettabile o almeno sanificabile.

5. L'operatore deve osservare una particolare attenzione nella manipolazione delle buste contenenti attrezzature sterilizzate o da sterilizzare che abbiano parti taglienti o pungenti in modo tale da evitarne la perforazione accidentale.

Sezione II

Attrezzature per tatuaggi

Pigmenti

Art. 9) Tatuaggi con aghi

1. Per l'esecuzione del tatuaggio con aghi deve essere utilizzata apposita apparecchiatura elettromeccanica costituita dalle seguenti componenti principali:

- a) macchina o pistola (tattoo machine o gun tattoo), ossia la componente base costituita da un supporto dotato di alloggiamento per un congegno elettromeccanico che, azionato da un comando a pedale, imprime ad una barra metallica movimenti percussivi in rapida sequenza; durante l'utilizzo tale componente è protetta con buste o pellicole in materiale plastico da rimuovere dopo ogni prestazione;
- b) manipolo (grip) e puntale (tip), ossia le parti smontabili dell'apparecchiatura all'interno delle quali scorre, con movimento percussivo, una barra metallica sulla cui estremità esterna sono saldati gli aghi per il tatuaggio; manipolo e puntale sono sterilizzati prima di essere montati sulla componente di cui alla lettera a) del presente comma;
- c) barra porta aghi, ossia la componente flessibile dell'apparecchiatura in quanto gli aghi in essa saldati ad un'estremità sono montati in modo diverso a seconda delle differenti necessità di distribuzione del pigmento; la barra è sterilizzata preliminarmente all'inserimento nell'apparecchiatura;
- d) aghi per il tatuaggio, ossia la componente dell'apparecchiatura che introduce il pigmento nel derma mediante perforazione dell'epidermide effettuata dal movimento percussivo della barra di cui alla lettera c) del presente comma; il montatore dell'apparecchiatura o l'operatore del tatuaggio cura personalmente la saldatura degli aghi nella barra;
- e) vaschette o cappucci per i pigmenti, ossia le vaschette di piccolo formato contenenti i pigmenti per il tatuaggio, riempite nella misura stimata sufficiente o comunque esauribile per le necessità di una seduta con ogni cliente; l'operatore acquista le vaschette o i cappucci in confezione singola, sigillata e sterile ovvero provvede alla loro sterilizzazione.

2. Le buste o pellicole di materiale plastico della componente base dell'apparecchiatura, gli aghi staccati dalla barra dopo ogni prestazione nonché le vaschette o cappucci per i pigmenti di cui, rispettivamente, alle lettere a), c) ed e) del comma 1, devono essere smaltiti come rifiuto sanitario ai sensi dell'articolo 1.

3. La barra porta aghi di cui alla lettera c) del comma 1, può essere acquistata con aghi già assemblati solo se fornita sterile e in confezione singola e sigillata; se l'operatore esegue l'assemblaggio degli aghi personalmente, la barra con gli aghi saldati deve essere sterilizzata presso l'esercizio.

Art. 10) Tatuaggi con altre tecniche

1. Devono essere sottoposte a procedure di sterilizzazione ai sensi dell'articolo 8:
 - a) l'attrezzatura utilizzata per scarificare la cute nel caso in cui il tatuaggio sia effettuato mediante scarificazione;
 - b) le parti dell'apparecchiatura che perforano la cute per l'introduzione del pigmento nel derma nel caso in cui il tatuaggio sia effettuato mediante tecnica samoana o giapponese.

Art. 11) Pigmenti

1. Per l'esecuzione dei tatuaggi devono essere utilizzati esclusivamente pigmenti in confezioni sigillate, corredati di documento tecnico nel quale sono almeno riportati:

- a) estremi identificativi, compresa sede legale, del produttore o distributore;
- b) composizione del pigmento;
- c) attestazione di atossicità e sterilità;

2. Le confezioni aperte devono essere conservate in condizioni di asepsi.

3. I componenti dei pigmenti devono seguire la risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa AP(2003)2 del 19 Giugno 2003 (Resolution on tattoos and permanent make up), nelle parti non attuate da normative dell'Unione Europea o italiana attuativa.

Sezione III Attrezzature per piercing

Art. 12) Attrezzature per piercing

1. Il piercing deve essere eseguito mediante:
 - a) ago cannula o ago da piercing;
 - b) forbici o pinze;
 - c) pinze ad anelli;
 - d) dispositivi meccanici di foratura;
 - e) monili per piercing.

Art. 13) Ago cannula

1. L'ago cannula è lo strumento con il quale l'operatore esegue manualmente la perforazione, con perdita di sostanza, del tessuto cutaneo o mucoso, per inserire un monile.

2. L'operatore deve utilizzare esclusivamente aghi cannula in confezioni singole e sigillate monouso sulla quale il confezionatore abbia attestato:

- a) l'avvenuta sterilizzazione;
- b) la data di esecuzione della sterilizzazione nonché la sua scadenza;
- c) il metodo di sterilizzazione.

Art. 14) Forbici o pinze

1. Le forbici o pinze sono lo strumento con il quale l'operatore taglia a misura l'ago cannula.
2. L'operatore sterilizza le forbici o pinze prima di ogni applicazione.

Art. 15) Pinze ad anelli

1. Le pinze ad anelli sono lo strumento con il quale l'operatore afferra ed immobilizza la parte anatomica nella quale si intende eseguire la perforazione con l'ago cannula.
2. L'operatore deve sterilizzare le pinze ad anelli prima di ogni applicazione.

Art. 16) Dispositivi meccanici di foratura

1. I dispositivi meccanici di foratura sono gli strumenti utilizzati per l'inserimento anatomico del pre-orecchino nel padiglione auricolare; per pre-orecchino si intende il monile provvisorio con cui è praticato il foro nel padiglione auricolare.

2. Il dispositivo meccanico di foratura è costituito dall'impugnatura, dal congegno che imprime il movimento al pre-orecchino da inserire nonché da una cartuccia protettiva monouso sulla quale è montato il pre-orecchino stesso.

3. L'uso dei dispositivi meccanici di foratura è ammesso esclusivamente per il piercing auricolare.

4. L'operatore deve sterilizzare l'eventuale parte rimovibile del dispositivo meccanico di foratura prima di ogni utilizzazione.

5. L'operatore protegge la parte costituente il corpo del dispositivo meccanico di foratura con apposite buste copri pistola ovvero pellicole di materiale plastico.

6. L'operatore può utilizzare cartucce protettive monouso acquistate in confezioni singola e sigillata di cui siano attestate la sterilizzazione ai sensi dell'articolo 13, comma 2; in tale caso è ammesso l'uso di cartucce monouso preventivamente caricate con pre-orecchino.

Art. 17) Monili o pre-orecchini

1. Per i monili di primo inserimento da applicare immediatamente dopo la perforazione della cute, l'operatore deve utilizzare esclusivamente monili o pre-orecchini di cui all'art. 16, acquistati in confezione singola monouso sulla quale sono indicati:

- a) la data di esecuzione della sterilizzazione nonché la sua scadenza;
- b) il metodo di sterilizzazione;
- c) la composizione metallica percentuale.

2. Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere contenute in apposito documento corredato al monile e ad esso riferibile mediante stampigliatura di matricola.

3. Per i monili di primo inserimento da applicare immediatamente dopo la perforazione della cute con tecniche diverse da quelle di cui all'articolo 16, l'operatore deve utilizzare esclusivamente monili o pre-orecchini sterilizzati e confezionati ai sensi dell'art. 8 e del numero 1), della lettera c) del comma 1 dell'art. 2.

Capo III Attività promiscue

Art. 18) Attività promiscue in unico esercizio

1. Le attività di tatuaggio e piercing possono essere svolte negli stessi immobili in cui si esercitano le attività di estetica disciplinate all'allegato A, fermo restando l'obbligo dello specifico titolo abilitativo.

2. Nei casi di cui al comma 1 gli esercizi devono disporre :

- a) del locale per l'esecuzione delle prestazioni nonché dello spazio per la pulizia e la sterilizzazione, rispettivamente, del locale per l'esecuzione delle prestazioni e la sterilizzazione della strumentazione, con i requisiti disciplinati dall'Allegato C.
- b) degli spazi e locali quali, servizi igienici, docce, ripostigli, spogliatoi, corridoi e disimpegni hanno i requisiti disciplinati dall'Allegato A.

Capo IV Piercing del padiglione auricolare

Sezione I Spazi e locali

Art. 19) Oggetto

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4 e dell'articolo 5 della legge RT 28/2004, il presente capo disciplina l'idoneità dei locali o spazi nonché gli altri requisiti per l'effettuazione del piercing al padiglione auricolare.

2. Ai fini del presente capo nel piercing al padiglione auricolare si comprende anche il piercing effettuato al lobo dell'orecchio.

Art. 20) Spazi e locali

1. Il piercing del padiglione auricolare deve essere effettuato in spazi o locali di esercizi aperti al pubblico in regola con le disposizioni vigenti per i luoghi di lavoro e con quanto stabilito nel presente capo.

2. L'esecuzione del piercing al padiglione auricolare in spazi o locali di circoli privati non preclude le attività di vigilanza e controllo e comporta l'osservanza di quanto stabilito nel presente capo.

3. Gli esercizi e i circoli di cui ai commi 1 e 2 dispongono di:

- a) un locale per l'esercizio delle prestazioni con le caratteristiche descritte all'articolo 5 dell'Allegato C;
- b) di uno spazio per la pulizia e la sterilizzazione dello strumentario con le caratteristiche descritte all'articolo 6 Allegato C;
- c) un servizio igienico ubicato all'interno dell'immobile ed accessibile alla clientela, con un lavabo con le seguenti caratteristiche:
 - erogazione mediante comando non manuale di acqua corrente sia calda che fredda;
 - distributore di sapone liquido;
 - distributore di asciugamani monouso;
- d) una sedia con braccioli a disposizione del cliente.

4. Non è richiesta l'osservanza del comma 3 quando nell'esercizio o nei circoli si esegue piercing al solo lobo auricolare e ai margini dell'elice.

Sezione II Attrezzature

Art. 21) Padiglione auricolare

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 22, l'operatore deve eseguire il piercing al padiglione auricolare esclusivamente mediante ago cannula o dispositivo meccanico di foratura per piercing di cui, rispettivamente, agli articoli 13 e 16, osservando le relative modalità di utilizzo ed utilizzando guanti monouso.

Art. 22) Lobo auricolare

1. L'operatore deve eseguire il piercing al lobo auricolare esclusivamente mediante l'utilizzo di dispositivo meccanico di foratura per piercing di cui all'articolo 16, o altra attrezzatura equivalente monouso in ogni sua parte, acquistata in confezione sterile sulla quale sono riportate le indicazioni di cui all'articolo 13, comma 2.

2. Al monile e al pre-orecchino usati per il piercing auricolare si applica l'articolo 17, commi 1 e 2.

Capo V Consenso

Art. 23) Oggetto

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c) della legge RT 28/2004, il presente titolo disciplina le modalità di espressione del consenso.

2. Ai fini del presente regolamento per consenso informato si intende la volontà liberamente espressa nelle forme in esso previste dal richiedente maggiore di età ovvero dal genitore o dal tutore in relazione a:

- a) autorizzazione ai trattamenti;
- b) presa d'atto dei rischi legati all'esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione del trattamento.

Art. 24) Accertamenti

1. Salvo evidente maggiore età, l'operatore accerta l'età anagrafica del richiedente mediante la richiesta di esibizione di documento che ne attesta l'identità.

2. L'operatore accerta altresì la presenza dei requisiti e l'assenza di controindicazioni all'esecuzione del tatuaggio o del piercing.

3. L'operatore non effettua l'accertamento di cui al comma 1 quando un adulto accompagna il minore ed esibisca documento di identità nonché sottoscriva i moduli di consenso informato qualificandosi genitore ovvero tutore ai sensi del libro I, titolo X, capo I del codice civile.

Art. 25) Informativa e consenso

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4 della legge RT 28/2004, l'operatore deve informare sul tipo di operazioni da effettuarsi, sui rischi legati all'esecuzione nonché sulle precauzioni da osservare dopo il trattamento.

2. L'operatore deve consegnare al richiedente ovvero al tutore o genitore apposita informativa scritta il cui modello è approvato con decreto dirigenziale della competente struttura regionale.

3. Successivamente agli adempimenti di cui all'articolo 24 e prima dell'esecuzione del trattamento, il richiedente ovvero il genitore o il tutore deve sottoscrivere il modulo del consenso

informato di cui agli allegati D ed E del Regolamento di attuazione della legge regionale 28/2004 DPGR 02.10.07 n. 47/R anche nelle parti concernenti l'autorizzazione al trattamento dei dati in osservanza del d.lgs. 196/2003.

4. L'operatore inoltre:

- a) custodisce l'originale dei moduli sottoscritti in modo da consentirne un'ordinata conservazione e un'agevole consultazione per eventuali controlli, nell'osservanza delle norme vigenti in tema di trattamento dei dati;
- b) se richiesto, rilascia copia del modulo del consenso informato al richiedente ovvero al genitore o al tutore.

5. È consentito, per il consenso informato, l'uso di modulistica diversa a condizione che contenga tutte le indicazioni di quella allegata al presente regolamento.

Capo VI Manifestazioni pubbliche

Art. 26) Requisiti strutturali

1. In occasioni di manifestazioni pubbliche di carattere temporaneo, nella dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 1 della legge è attestata la presenza dei seguenti requisiti:

- a) predisposizione di apposite aree attrezzate per l'esercizio in via esclusiva delle attività autorizzate, anche in forma promiscua, con le seguenti caratteristiche:
 - 1) separazione e delimitazione mediante pareti facilmente lavabili e disinfettabili;
 - 2) presenza di contenitori appositi per rifiuti speciali da smaltire ai sensi degli articoli 6, comma 2 dell'Allegato B e art. 1 del presente allegato.
- b) presenza di servizi igienici e spogliatoi per gli operatori.

2. L'Azienda USL verifica l'idoneità del luogo allo svolgimento della manifestazione pubblica.

Art. 27) Requisiti igienico-sanitari

1. La sterilizzazione degli strumenti per le attività di estetica ovvero di tatuaggio e piercing deve avvenire nelle forme di cui, rispettivamente, all'Allegato C, capo II e sezione I, e al capo II del presente allegato, anche in luoghi diversi da quello in cui si svolge la manifestazione pubblica.

2. Le attività di tatuaggio e piercing devono essere effettuate mediante gli strumenti e con le relative modalità di cui al Capo II alle sezioni II e III.

3. Per il piercing al padiglione auricolare si deve osservare il capo IV.

Art. 28) Documentazione

1. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione, l'organizzatore della manifestazione pubblica deve comunicare al comune l'elenco degli operatori con l'indicazione completa delle generalità.

2. Al termine della manifestazione gli operatori devono consegnare le schede del consenso informato agli organizzatori che le conservano almeno per il periodo di prescrizione degli illeciti amministrativi.

Art. 29) Cassetta pronto soccorso

1. Deve essere presente nell'esercizio una idonea cassetta con materiali di primo soccorso a norma di legge (DM 388/2003 e smi).